


IL DIRITTO EUROPEO E IL GIUDICE NAZIONALE

I

Il diritto dell'Unione europea
e il ruolo del giudice nazionale





IL DIRITTO EUROPEO E IL GIUDICE NAZIONALE

I

Il diritto dell'Unione europea
e il ruolo del giudice nazionale

ISBN 9788828857518

Volume a cura di Giorgio Lattanzi, Marisaria Maugeri, Gianluca Grasso,
Lorenza Calcagno, Antonella Ciriello

Contributo redazionale: Antonella Licheri, Massimiliano Belli, Anna Aucelli

Pubblicazione della Scuola superiore della magistratura.
Comitato direttivo: Giorgio Lattanzi (Presidente), Marco Maria Alma, Lorenza Calcagno,
Antonella Ciriello, Claudio Consolo, Costantino De Robbio, Fabrizio Di Marzio,
Gian Luigi Gatta, Gianluca Grasso, Sara Lembo, Marisaria Maugeri, Gabriele Positano

In copertina: *Ein Gespenst geht um in Europa* di Emilio Isgrò

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.- 2023
Via Monte Rosa, 91 - 20149 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

PREFAZIONE

Il compito del giudice è diventato per molte ragioni particolarmente complesso. Tra queste ragioni, non ultima, c'è quella che al di sopra dell'ordinamento giuridico italiano si trovano gli ordinamenti dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa con i quali quello nazionale deve armonizzarsi ponendo all'interprete un non facile compito, che si complica ulteriormente perché i due sistemi europei sono dotati di organi giurisdizionali, anch'essi sovraordinati. Così è anche e soprattutto a questi organi che il giudice deve fare riferimento, perché è dalla loro giurisprudenza che emergono le norme e i principi ai quali egli deve conformarsi.

Al fine di facilitare il difficile compito a questi affidato, la Scuola ha deciso di promuovere la realizzazione e di curare la pubblicazione di tre volumi, di facile consultazione, dedicati al tema del diritto europeo e il ruolo del giudice nazionale.

Il primo volume, coordinato da Michele Graziadei, Celestina Iannone, Bruno Nascimbene, Luigi Salvato ed Enzo Vincenti, è dedicato al diritto dell'Unione europea. In particolare, in tale volume ci si sofferma sui vincoli che incontra il giudice nazionale nell'applicazione del diritto dell'Unione. Speciale attenzione è dedicata al rinvio pregiudiziale.

Il secondo e il terzo volume, coordinati da Guido Alpa, Giacinto Bisogni, Margherita Cassano, Maria Giuliana Civinini, Lorenzo D'Ascia, Piero Gaeta e Alberto Giusti, sono, invece, dedicati alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Corte di Strasburgo nel sistema del Consiglio d'Europa. In particolare, ci si sofferma sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e sull'incidenza della CEDU nell'interpretazione della legge da parte della Corte di cassazione.

Esistono, invero, saggi, lavori monografici e trattati scientifici, anche di particolare pregio, che affrontano i medesimi temi. Nessuno di questi, però, si pone nell'ottica del giudice e del lavoro quotidiano che egli è chiamato a svolgere. È a questa lacuna che la SSM ha ritenuto di dover porre rimedio.

Gli autori dell'intera opera, che la Scuola ringrazia sentitamente, sono autorevoli protagonisti della giurisprudenza riportata nei volumi e del mondo accademico che a questi temi dedica da anni grande attenzione.

Un ringraziamento, particolare e altrettanto sentito, la Scuola desidera indirizzare anche a tutti i coordinatori dell'opera per la generosa abnegazione con cui hanno lavorato. Il loro contributo è stato essenziale.

Roma, 11 settembre 2023

INDICE SOMMARIO

<i>Prefazione</i>	V
<i>I curatori</i>	XLVII
<i>I coordinatori</i>	XLIX
<i>Gli autori</i>	LI

VOLUME I IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E IL RUOLO DEL GIUDICE NAZIONALE

Sezione I

IL DIRITTO DELL'UNIONE E IL DIRITTO NAZIONALE

I.

IL DIRITTO DELL'UNIONE. IL SISTEMA GIURISDIZIONALE. LA CORTE DI GIUSTIZIA E IL GIUDICE NAZIONALE

di *Bruno Nascimbene e Patrizia De Pasquale*

1. La specialità del diritto dell'Unione	3
2. Il "nuovo" sistema. I principi, lo <i>status</i> degli individui, il primato	4
3. Il giudice: la Corte di giustizia, il suo ruolo	5
4. Il ruolo del giudice nazionale	6
5. L'autonomia processuale degli Stati membri. La rilevanza dei principi di equivalenza e di effettività	8
6. Il ruolo del giudice nazionale nell'applicazione del diritto dell'Unione europea. L'applicabilità diretta	12
7. Il giudice nazionale e il diritto UE non direttamente applicabile. L'interpretazione conforme	16
8. La cooperazione tra giudice nazionale e giudice dell'Unione. Vecchi problemi e nuove prospettive	19

II.

L'AUTONOMIA PROCEDURALE DEI GIUDICI NAZIONALI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

di *Celestina Iannone*

1. Introduzione	25
---------------------------	----

2.	Un'autonomia "funzionale": i principi di equivalenza e di effettività	30
2.1.	Il principio di equivalenza.	32
2.2.	Il principio di effettività	35
3.	Il principio di effettività alla luce della giurisprudenza sugli articoli 19 TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali.	39
4.	Conclusioni	48

III.

**RIFLESSIONI SULL'EFFETTO DIRETTO, SUL PRIMATO
E SULLA DISAPPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE**

di Ilaria Anrò e Jacopo Alberti

1.	Introduzione.	51
2.	L'effetto diretto delle norme di diritto dell'Unione europea	54
2.1.	Un inquadramento teorico.	54
2.2.	Le caratteristiche delle norme dotate di effetto diretto	56
2.3.	Le norme dotate di effetto diretto nel panorama delle fonti	59
3.	Il principio nel primato nel diritto dell'Unione europea.	62
3.1.	Un inquadramento teorico.	62
3.2.	Il principio del primato e la sua travagliata accettazione da parte della Corte costituzionale italiana.	66
3.3.	I controlimiti	75
4.	Primato ed effetto diretto tra attrazione e repulsione: recenti precisazioni da parte della Corte di giustizia in tema di disapplicazione	79
5.	Osservazioni conclusive	84

IV.

**IL GIUDICE NAZIONALE E L'OBBLIGO DI INTERPRETARE IL PROPRIO
DIRITTO IN MANIERA CONFORME AL DIRITTO DELL'UNIONE**

di Andrea Circolo

1.	Introduzione: l'obbligo di interpretazione conforme quale meccanismo di adattamento del diritto interno al diritto dell'Unione.	87
2.	Natura e limiti del principio	90
3.	L'interpretazione conforme alle direttive: aspetti critici	95
4.	La relazione con gli altri rimedi d'adattamento (disapplicazione, questione di legittimità costituzionale, azione di danni).	101
5.	L'interpretazione conforme nella giurisprudenza della Corte costituzionale	106
6.	... nella giurisprudenza della Corte di cassazione.	114
7.	... e nella giurisprudenza del Consiglio di Stato	118
8.	Conclusioni: prospettive future sull'applicazione del principio	120

V.

**LA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEGLI STATI PER VIOLAZIONE
DEL DIRITTO DELL'UNIONE: LA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE**

di Fabio Ferraro

1.	Considerazioni preliminari sul ruolo del giudice nazionale	125
----	--	-----

2.	Il riconoscimento espresso del rimedio risarcitorio nella giurisprudenza della Corte di giustizia e il principio dell'unità dello Stato e dell'indifferenza (o irrilevanza) dell'organo che abbia commesso la violazione	127
3.	Le condizioni sostanziali del risarcimento dei danni: norma violata preordinata a conferire diritti ai singoli.	130
4.	(<i>Segue</i>) Violazione sufficientemente qualificata e nesso di causalità	133
5.	L'autonomia procedurale degli Stati membri e il ruolo dei giudici nazionali nell'applicazione dei principi di effettività ed equivalenza.	134
6.	La responsabilità risarcitoria dello Stato per violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale da parte dei giudici di ultima istanza.	138
7.	Giudicato, rimedi diretti e tutela risarcitoria	140
8.	La responsabilità risarcitoria nell'ordinamento italiano	142
9.	Le prospettive evolutive del rimedio risarcitorio	147

Sezione II

IL RINVIO PREGIUDIZIALE

I.

L'ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE: CONSIGLI REDAZIONALI

di *Massimiliano Puglia*

1.	Introduzione.	153
2.	La forma dell'ordinanza di rinvio.	155
3.	Il contenuto dell'ordinanza di rinvio	158
4.	Altri elementi	162
5.	Conclusioni	165

II.

**LE CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DEL RINVIO PREGIUDIZIALE:
LA GIURISPRUDENZA RELATIVA AI RINVII
PREGIUDIZIALI SOLLEVATI DAI GIUDICI ITALIANI**

di *Celestina Iannone e Luca Terminiello*

1.	Il criterio della "necessità" e della "chiarezza" del rinvio pregiudiziale	167
2.	La giurisprudenza precedente all'adozione dell'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte	169
3.	L'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.	175
4.	La portata dell'obbligo di motivazione del giudice nazionale quanto agli elementi di diritto e di fatto necessari	179
4.1.	(<i>Segue</i>) La pertinenza dei quesiti sollevati ai fini della decisione della causa.	186
4.2.	(<i>Segue</i>) La rilevanza dei quesiti in presenza delle cc.dd. "situazioni puramente interne"	189
4.3.	(<i>Segue</i>) La rilevanza dei quesiti in presenza di domande pregiudiziali aventi ad oggetto l'interpretazione di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali	196
5.	Conclusioni	199

III.

IL RUOLO DELLE PARTI NEL RINVIO PREGIUDIZIALE

di *Patrizia De Pasquale*

1. Premessa	201
2. La qualificazione di parte ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e dell'art. 97 del regolamento di procedura della Corte di giustizia	204
3. Il ruolo delle parti dinanzi alla Corte di giustizia.	209
4. Il ruolo delle parti dinanzi al giudice nazionale di ultima istanza	214
5. L'introduzione dell'art. 363- <i>bis</i> c.p.c. e le (eventuali) conseguenze per le parti	223
6. Conclusioni: il trasferimento di talune questioni pregiudiziali al tribunale	226

IV.

**IL GIUDICE NAZIONALE E LA TUTELA CAUTELARE
NELLA PROCEDURA PREGIUDIZIALE**

di *Simona Caporusso*

1. Premessa	231
2. Inquadramento del problema	232
3. Presupposti della tutela cautelare ed il Reg. UE n. 655/2014.	236
4. (<i>Segue</i>) In particolare l'art. 7, par. 2, del Reg. UE n. 655/2014.	239
5. Tutela cautelare anticipatoria e obbligo del rinvio pregiudiziale	240
6. I precedenti nel diritto eurounitario: il caso <i>Factortame</i>	242
7. (<i>Segue</i>) I casi <i>Zuckerfabrik</i> e <i>Atlanta</i>	245
8. Conclusioni	248

Sezione III

I RAPPORTI TRA CORTI

I.

LA CORTE DI GIUSTIZIA E LA CORTE COSTITUZIONALE

di *Luigi Salvato*

1. Premessa	251
2. Il contesto dell'istituzione delle due Corti	251
3. La giurisprudenza delle Corti quale fattore propulsivo dell'ordinamento costituzionale e dell'ordinamento eurounitario	255
4. La centralità del rapporto tra le Corti	257
5. L'evoluzione della definizione del rapporto tra gli ordinamenti	259
6. Il rapporto tra ordinamenti secondo lo schema <i>Granital</i>	261
7. Gli sviluppi dello schema <i>Granital</i>	264

II.

**IL GIUDICE NAZIONALE E LA CORTE COSTITUZIONALE:
LA DOPPIA PREGIUDIZIALITÀ**

di *Tomaso Epidendio*

1. Premessa	271
2. L'epoca dell'incertezza	273
3. Gli approcci "Granital" e "269" nel diverso contesto ordinamentale	279
4. Conclusioni operative	282

III.

LA CORTE DI GIUSTIZIA E LA CORTE EDU

di *Laura Tomasi*

1. Corte di giustizia e tutela dei diritti fondamentali	285
2. L'interazione tra Corti dal punto di vista della Corte di giustizia	288
3. ... E dal punto di vista della Corte EDU	296
4. Il coordinamento nel futuro: l'adesione dell'Unione europea alla CEDU	299

IV.

**LA CORTE DI GIUSTIZIA E IL SIGNIFICATO DEL 'PRECEDENTE':
SPUNTI DI UNA COMPARAZIONE**

di *Michele Graziadei*

1. Introduzione	307
2. Il quadro istituzionale entro cui si colloca l'operato della Corte	310
3. Sulle tracce del 'precedente': la ricerca di coerenza e di continuità negli orientamenti della Corte	315
4. La costruzione della giurisprudenza della Corte	322
5. I mutamenti di giurisprudenza	329
6. I grandi precedenti	336
7. Conclusioni	339

Sezione IV

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

I.

**LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA CIVILE NEI RAPPORTI
TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

di *Elisabetta Bergamini e Marta Ferrari*

1. Introduzione. L'evoluzione delle competenze dell'Unione europea in ambito civile	345
2. Norme di diritto internazionale processuale.	350
2.1. I criteri di giurisdizione	350

2.2.	Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni come fondamento della cooperazione giudiziaria civile	360
2.3.	Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul piano processuale	361
3.	La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e non contrattuali	362
3.1.	Il regolamento Roma I	362
3.2.	Il regolamento Roma II	367
3.3.	I principi comuni ai due regolamenti	370
4.	Cenni sulla cooperazione giudiziaria civile in materia di famiglia e successioni	371
4.1.	Il regolamento Bruxelles II <i>recast</i> o <i>-bis</i>	371
4.2.	Il regolamento Roma III e le altre cooperazioni rafforzate	377
4.3.	Successioni e obbligazioni alimentari.	381
5.	Considerazioni conclusive: il ruolo del giudice nazionale nell'applicazione dei regolamenti e le future evoluzioni nella cooperazione giudiziaria civile	383

II.

**LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE NEI RAPPORTI
TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

di *Chiara Amalfitano e Matteo Aranci*

1.	Introduzione: breve evoluzione delle competenze dell'Unione europea in ambito penale	387
2.	Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni come fondamento della cooperazione giudiziaria penale e il ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri sul piano processuale: l'art. 82 TFUE	393
2.1.	Il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni penali (art. 82, par. 1, TFUE)	398
2.2.	L'armonizzazione delle legislazioni processuali penali nazionali (art. 82, parr. 2 e 3, TFUE)	409
3.	Le attuali competenze dell'Unione europea in materia penale sostanziale: l'art. 83 TFUE	414
3.1.	La competenza autonoma (art. 83, par. 1, TFUE)	416
3.2.	La competenza accessoria (art. 83, par. 2, TFUE)	419
3.3.	Un esempio di armonizzazione penale: la direttiva PIF del 2017.	422
4.	La Procura europea: uno sguardo di sintesi.	425
5.	Il ruolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella materia penale	429

Sezione V

FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE

I.

LA RICERCA NELLE BASI DATI ITALIANE

di *Lucia Marcon e Lucia Mollicone*

1.	Introduzione.	437
----	-----------------------	-----

2.	La banca dati <i>ItalgjureWeb</i> : gli archivi di ambito europeo	441
2.1.	EURIUS	445
2.2.	CEDU	451
2.3.	EURLEX	456
3.	La ricerca in <i>ItalgjureWeb</i>	461
4.	Il sito web della Corte di cassazione	472

II.

IL MOTORE DI RICERCA INFOCURIA

di *Luca Terminiello*

1.	Il contenuto di <i>Infocuria</i>	479
2.	Le modalità di ricerca	480
2.1.	La ricerca testuale	482
2.2.	Materia.	484
2.3.	Citazioni di normativa o di giurisprudenza	485
2.4.	Piano di classificazione sistematica	486
2.5.	Ricerca per numero ECLI	487
2.6.	Strumenti volti a delimitare i documenti di ricerca.	488
2.7.	Elenco dei risultati	490
3.	Altre modalità di consultazione della giurisprudenza	493

III.

LA BANCA DATI EUR-LEX

di *Emma Salemmè*

1.	Introduzione.	499
2.	La storia	500
3.	Il contenuto	501
3.1.	I trattati	502
3.2.	Le fonti di diritto derivato.	504
3.3.	Documenti preparatori e procedure legislative	509
3.4.	La giurisprudenza dell'Unione europea	509
3.5.	Documenti vari	512
3.6.	Legislazione nazionale e giurisprudenza	515
3.7.	La Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea	521
4.	La ricerca nel sito <i>Eur-Lex</i>	522
4.1.	Numero CELEX	523
4.2.	Identificatore ECLI.	523
4.3.	Identificatore ELI.	524

IV.

IL PORTALE EUROPEO DI GIUSTIZIA ELETTRONICA

di *Allegra D'Incecco*

1.	Presentazione del Portale <i>e-Justice</i>	527
2.	Principali funzionalità per la magistratura.	530

2.1.	Legislazione e giurisprudenza	530
2.2.	Diritto di famiglia e successioni.	532
2.3.	Formazione, reti e agenzie giudiziarie	533
2.4.	Procedimenti giudiziari	535

V.

LA RETE GIUDIZIARIA DELL'UNIONE EUROPEA

di *Allegra D'Incecco*

1.	Introduzione.	537
2.	Il Portale pubblico della RGUE	539
2.1.	La sezione dedicata alle cause pregiudiziali	540
2.2.	La sezione sulla giurisprudenza nazionale	542
2.3.	La sezione "Note e Studi".	545
2.4.	La sezione "Monitoraggio giuridico".	546
2.5.	La sezione "Schede tematiche"	547

Sezione VI

ALCUNE TESTIMONIANZE

I.

**IL RINVIO PREGIUDIZIALE NEL SISTEMA COSTITUZIONALE
DELL'UNIONE EUROPEA**

di *Giovanni Pitruzzella* 553

II.

**"UN DIALOGO DA GIUDICE A GIUDICE".
RINVIO PREGIUDIZIALE E RUOLO DEI GIUDICI NAZIONALI
NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA**

di *Lucia Serena Rossi*

1.	" <i>In utroque iure</i> ": giudici nazionali e rinvio pregiudiziale.	557
2.	I casi in cui è obbligatorio effettuare il rinvio. La sentenza <i>Consorzio Italian Management</i>	559
3.	Interpretazione o applicazione? I rimedi in caso di incompatibilità del diritto nazionale con la norma dell'Unione e il ruolo dei giudici nazionali	565
4.	La discrezionalità dei giudici e delle autorità nazionali nel ricorrere ad altri rimedi: le sentenze <i>Thelen Technopark Berlin</i> e <i>Randstad</i>	571
5.	Incompatibilità di norme nazionali con il diritto dell'Unione e ruolo delle Corti costituzionali	575
6.	Corti costituzionali, leale cooperazione e primato: i casi <i>Asociatja</i> , <i>Euro Box</i> e <i>R.S.</i>	582

III.

**LA PROSPETTIVA DELL'ADESIONE DELL'UNIONE EUROPEA
ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
E LA FORMAZIONE DEI GIUDICI NAZIONALI**

di *Raffaele Sabato* 589

IV.

**IDENTITÀ NAZIONALE E CORTI COSTITUZIONALI
IL VALORE COMUNE DELL'INDIPENDENZA**

di *Silvana Sciarra*

1. Premessa	599
2. La lingua e l'identità	600
3. Gli altri valori e il principio del primato.	603
4. Conclusioni	609

VOLUME III

**LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
E IL RUOLO DEL GIUDICE NAZIONALE**

INTRODUZIONE

di *Raffaele Sabato* v

Parte I

**LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL'UOMO
PRINCIPI E ORIENTAMENTI**

Sezione I

LA CONVENZIONE, LA CORTE EDU E IL GIUDICE NAZIONALE

I.

PRINCIPI FONDAMENTALI

I.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

di *Guido Raimondi*

1. Premessa	7
2. La nozione di sussidiarietà.	9
3. La sussidiarietà in termini convenzionali.	9

III.

IL RUOLO DELLE PARTI NEL RINVIO PREGIUDIZIALE

di Patrizia De Pasquale (*)

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La qualificazione di parte ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e dell'art. 97 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. — 3. Il ruolo delle parti dinanzi alla Corte di giustizia. — 4. Il ruolo delle parti dinanzi al giudice nazionale di ultima istanza — 5. L'introduzione dell'art. 363-bis c.p.c. e le (eventuali) conseguenze per le parti. — 6. Conclusioni: il trasferimento di talune questioni pregiudiziali al Tribunale.

1. Premessa

La competenza della Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale è esercitata da “giudice a giudice” (1). Infatti, tale meccanismo — espressione

(*) Professoressa Ordinaria di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Napoli *Federico II*.

(1) Sul rinvio in generale, v. G. TESAURO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, a cura di P. DE PASQUALE, F. FERRARO, III ed., Napoli, 2021, 440 ss.; B. NASCIMBENE, *Il giudice nazionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, n. 6, 2009, 1675 ss.; A. TIZZANO, *Il rinvio pregiudiziale e la prassi dei giudici italiani*, in *Dir. Un. eur.*, n. 2, 2018, 403 ss. (*Le renvoi préjudiciel et la pratiques des juges italiens*, in P. PASCHALIDIS, J. WILDEMEERSCH (sous la direction de), *L'Europe au présent!: liber amicorum Melchior Wathelet*, Bruxelles, 2018, 703 ss.); F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale*, Torino, 2020; M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, *Il contenzioso dell'Unione europea*, Torino, 2009, 186 ss. Nella letteratura straniera, A. BARAV, *Études sur le renvoi préjudiciel dans le droit de l'Union européenne*, Bruxelles, 2011 (dello stesso si veda anche *Déformations préjudicielles*, in AA. VV., *Mélanges en hommage à Georges Vandensanden. Promenades au sein du droit européen*, Bruxelles, 2008, 21 ss.); J. L. DA CRUZ VILAÇA, *De l'interprétation uniforme du droit de l'Union à la “sanctuarisation” du renvoi préjudiciel: étude d'une limite matérielle à la révision des traités*, in AA. VV., *Liber Amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l'Union: le long parcours de la justice européenne*, Torino, 2018, 247 ss.; F. JACOBS, *Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice: un modèle pour d'autres systèmes transnationaux?*, in AA. VV., *La Cour de justice de l'Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris (2003-2015): liber amicorum Vassilios Skouris*, Bruxelles, 2015, 271 ss.; J. P. JACQUÉ, *Actualité du renvoi préjudiciel*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, n. 4, 2018, 707 ss.; J. MALENOVSKÝ *Le renvoi préjudiciel perçu par trois cours “souveraines”*, in *Journal de droit européen*, n. 200, 2013, 214

di sofisticata ingegneria giuridica, che esprime al meglio la leale cooperazione tra le due istanze giudiziarie — è teso a garantire un costante e proficuo supporto ai giudici nazionali nell'interpretazione e nell'attuazione del diritto dell'UE.

Di talché, soltanto il giudice nazionale può valutare l'opportunità di sottoporre un quesito pregiudiziale alla Corte, qualora ritenga che la risposta sia indispensabile alla soluzione della controversia dinanzi a lui pendente.

In tal senso, il punto 3 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale ⁽²⁾, chiarisce che “*La competenza della Corte a statuire in via pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione è esercitata su iniziativa esclusiva dei giudici nazionali, a prescindere dal fatto che le parti del procedimento principale abbiano chiesto o meno di adire la Corte. Poiché il giudice nazionale investito di una controversia è chiamato ad assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, spetta a tale giudice — e a lui solo — valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emanare la propria decisione sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte*” ⁽³⁾.

Ciò vale a dire che l'applicazione dell'art. 267 TFUE è vincolata unicamente all'esigenza di consentire al giudice nazionale di disporre di tutti gli elementi utili di diritto dell'UE per emanare la sua sentenza. Pertanto, il semplice fatto che una parte (o tutte le parti) sostenga(no) che la controversia sollevi una questione relativa all'interpretazione o alla validità del diritto dell'UE che dovrebbe essere sottoposta alla Corte di giustizia non obbliga il giudice nazionale ad effettuare un rinvio pregiudiziale. Neppure le parti possono costringere un giudice nazionale ad optare per questa soluzione, stipulando un accordo prima dell'insorgere della controversia ⁽⁴⁾. Di converso, un giudice nazionale può proporre una domanda pregiudiziale anche se nessuna delle parti del procedimento principale ha sostenuto che la causa sollevi questioni di diritto dell'UE oppure se tutte le parti coinvolte si oppongono al rinvio.

ss.; J. PERTEK, *Coopération entre juges nationaux et Cour de justice de l'UE: le renvoi préjudiciel*, Bruxelles, 2013; P. PESCATORE, *Le renvoi préjudiciel: l'évolution du système*, in AA. VV., *1952-2002: cinquantième anniversaire de la Cour de justice des Communautés européennes*, Luxembourg, 2003, 17 ss.; F. A. SCHOCKWEILER, *Le renvoi préjudiciel au sens de l'article 177 du Traité CEE*, in *Bulletin du Cercle François Laurent*, IV, 1992, 1 ss.; M. WATHELET, *Contentieux européen*, Bruxelles, 2010.

⁽²⁾ 2019/C 380/01, 8 novembre 2019.

⁽³⁾ *Ivi*, par. 3.

⁽⁴⁾ In questo senso, CGUE, 16 giugno 1981, C-126/80, *Salonia*; 19 dicembre 2018, C-375/17, *Stanley International Betting*.

Le parti, dunque, non hanno nessun potere in ordine all'individuazione dell'oggetto del quesito pregiudiziale né in ordine al suo ritiro (5). Nondimeno, nella prassi, esse svolgono un ruolo importante nella decisione del giudice nazionale di decidere se rinviare o meno; infatti, non di rado, l'iniziativa di proporre un rinvio proviene da una delle parti, ancorché le procedure nazionali varino notevolmente (6). Altrettanto frequentemente, però, è il giudice nazionale a decidere autonomamente se sollevare o meno (7) una questione pregiudiziale, talvolta contro la volontà di entrambe le parti. Peraltro, egli può anche sospendere il procedimento principale "solo per quanto riguarda gli aspetti di quest'ultimo che possono essere interessati dalla risposta della Corte a tale domanda" (8) e può disporre in via cautelare la sospensione di atti interni (ad esempio, atti attuativi di fonti dell'Unione sulla cui validità la Corte di giustizia sia chiamata a pronunciarsi) e, più in generale, può prendere le misure provvisorie necessarie ad evitare che la posizione di una delle parti sia irrimediabilmente pregiudicata dal decorso del tempo necessario, alla Corte, per rispondere e, al giudice nazionale, per decidere la causa principale (9).

Resta così ferma la regola che, pure in presenza di "rinvio consensuale", ovvero qualora tutte le parti di una controversia fossero favorevoli a sottoporre un quesito alla Corte di giustizia, il giudice nazionale è tenuto a procedere soltanto se ritiene essenziale l'assistenza della Corte per la soluzione corretta della causa.

È pur vero che una consultazione delle parti, sulle questioni proposte prima di presentare il rinvio alla Corte di giustizia, può risultare vantaggiosa

(5) M. BROBEN, N. FENGER, *Preliminary references to the European Court of Justice*, Oxford, 2021, spec. 293 e 295.

(6) Soprattutto nei sistemi giuridici in cui il ruolo dell'avvocato nel chiarire il caso è considerevole, come in Irlanda e in Danimarca, i rinvii pregiudiziali sono generalmente effettuati su iniziativa delle parti. Arrivando addirittura a sottoporre al giudice nazionale, in calce al ricorso o alla memoria difensiva, i possibili quesiti pregiudiziali da presentare alla Corte di giustizia. Resta ferma, chiaramente, la possibilità del giudice del rinvio di modificarne l'intera formulazione proposta dalla parte.

(7) Nella causa *Portman Agrochemicals*, il giudice Brooke della High Court inglese ha osservato che entrambe le parti in causa avevano evidenziato i pregiudizi che sarebbero derivati dai ritardi connessi all'ottenimento di una pronuncia pregiudiziale. Così, pur non avendo fiducia nella sua capacità di risolvere adeguatamente la questione, il giudice dell'Alta Corte ha deciso, nell'interesse delle parti e in considerazione dei tempi e dei costi necessari per ottenere una pronuncia pregiudiziale, di interpretare lui stesso la direttiva in questione (*R v Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex p Portman Agrochemicals Ltd*, spec. punti 20 e 21, disponibile in *Common Market Law Reports*, vol. 3, 1994, 18 ss.).

(8) CGUE, 17 maggio 2023, C-176/22, *BK e ZbP*, punto 23.

(9) F. SPITALERI, *Rinvio pregiudiziale e obbligo di sospensione del giudizio principale: note alla sentenza BK e ZbP, BlogDUE*, in 26 luglio 2023.

per il giudice, sia per evitare complicazioni dopo la pronuncia sia per ricevere informazioni utili, ad esempio, per correggere o integrare i fatti riportati o per consentirgli di rendere i quesiti più pertinenti ⁽¹⁰⁾. Invero, sentite le parti, il giudice nazionale potrebbe ritenere che il rinvio non sia necessario e decidere la questione senza ricorrere all'aiuto della Corte. Analogamente, se durante la preparazione della causa, dovesse nutrire dubbi sull'applicazione di norme UE pertinenti, potrà invitare le parti a presentare osservazioni in merito e sulla necessità di un rinvio pregiudiziale. Inoltre, se, conformemente all'art. 23, co.1, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, “*la decisione con cui il giudice del rinvio si rivolge alla Corte sospende il procedimento, [...]detta disposizione non può essere intesa nel senso che essa vieta a tale giudice del rinvio, una volta che questi abbia interrogato la Corte, di sentire le parti relativamente alle risposte che occorre fornire ai quesiti che gli sono stati posti nell'ambito della procedura di cooperazione istituita dall'articolo 267TFUE*” ⁽¹¹⁾.

Le parti sono comunque destinate ad “incidere” sul destino della domanda pregiudiziale, anche perché una domanda di rinvio viene cancellata qualora esse raggiungano un accordo stragiudiziale o se sopravviene la cessazione della materia del contendere ⁽¹²⁾. Più precisamente, la richiesta — anche congiunta — delle parti non può determinare il ritiro della domanda, in quanto soltanto il giudice del rinvio può chiedere alla Corte di cancellare una domanda di pronuncia pregiudiziale dal registro (art. 100 RP). Le parti possono altresì determinare il trasferimento della causa ad altro giudice competente: in questa ipotesi, spetta al nuovo giudice nazionale riassumere o meno la domanda pregiudiziale ⁽¹³⁾.

2. La qualificazione di parte ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e dell'art. 97 del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Il ruolo che le parti sono chiamate a giocare nel processo pregiudiziale, e, anzitutto, la loro individuazione, sono disciplinati dal combinato disposto

⁽¹⁰⁾ D. EDWARD, *The Problem of Fact-finding in Preliminary Proceedings under Article 177*, in H. SCHERMERS, G. TIMMERMANS, A. KELLERMAN, J. S. WATSON (eds.), *Article 177: Experiences and Problems*, Amsterdam, 1987, 216 ss.

⁽¹¹⁾ CGUE, 22 giugno 2023, C-711/21 e 712/21, *Stato belga (Éléments postérieurs à la décision de retour)*, punto 46.

⁽¹²⁾ CGUE, ord. 12 marzo 2009, C-132/07, *Beecham Group*.

⁽¹³⁾ CGUE, 29 gennaio 2020, C-371/18, *Sky*.

degli artt. 23⁽¹⁴⁾ e 23-*bis*⁽¹⁵⁾ dello Statuto e 96⁽¹⁶⁾ e 97⁽¹⁷⁾ del regolamento di procedura (d'ora in avanti, RP) della Corte di giustizia⁽¹⁸⁾.

In particolare, dall'art. 97 RP si evince che spetta al giudice del rinvio l'individuazione delle parti del procedimento principale, in conformità con la normativa processuale nazionale. La nozione di parte è, dunque, perfettamente coincidente con quella stabilita dall'ordinamento di ciascuno Stato membro. Dal che vanno considerate "parti" le persone fisiche e giuridiche che hanno tale qualità nella lite pendente dinanzi al giudice nazionale; mentre le parti diverse da quelle presenti nel giudizio *a quo*, ma che sono egualmente interessate alla definizione della controversia, devono necessariamente comparire nel giudizio nazionale, sia pure come intervenienti (senza distinzione in ordine al titolo: adesivo, dipendente, autonomo, obbligatorio, come *amicus curiae*), affinché possano acquisire la qualifica di parte processuale dinanzi la Corte di giustizia.

Spetta sempre al giudice nazionale valutare, alla luce della funzione propria del rinvio pregiudiziale, la sussistenza di un interesse alla fattispecie concreta ed eventualmente non ammettere coloro che agiscono con il solo obiettivo di partecipare al giudizio dinanzi al giudice dell'Unione. Di converso, tale sindacato sfugge dal controllo della Corte di giustizia che non è tenuta a verificare "se l'ordinanza di rinvio sia stata adottata in modo conforme alle norme nazionali di organizzazione giudiziaria e di procedura [...] La Corte deve attenersi al provvedimento di rinvio emesso da un giudice di uno Stato

⁽¹⁴⁾ R. MASTROIANNI, A. MAFFEO, *Commento art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea, Commento articolo per articolo*, Napoli, 2017, 125 ss.

⁽¹⁵⁾ I. TACCANI, *Commento art. 23-bis dello Statuto della Corte di giustizia*, *ivi*, 136 ss.

⁽¹⁶⁾ M. CONDINANZI, *Commento art. 96 del Regolamento di procedura*, *ivi*, 606 ss.

⁽¹⁷⁾ M. CONDINANZI, *Commento art. 97 del Regolamento di procedura*, *ivi*, 614 ss.

⁽¹⁸⁾ La Corte ha più volte ricordato che "quanto alla partecipazione al procedimento pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in combinato disposto con l'articolo 23 dello Statuto della Corte, possono presentare osservazioni dinanzi alla Corte le parti nel procedimento principale, gli Stati membri, la Commissione, nonché, eventualmente, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione europea che ha adottato l'atto sulla cui validità o interpretazione si controverte, gli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS e gli Stati terzi interessati. Dato che l'elenco contenuto in tali disposizioni è esaustivo, questo diritto non può essere esteso a persone fisiche o giuridiche che non siano espressamente previste" (CGUE, 6 ottobre 2015, C-61/14, *Orizzonte salute*, punto 31, con nota di J. KROMMENDIJK, *Is there light on the horizon? The distinction between "Rewe effectiveness" and the principle of effective judicial protection in Article 47 of the Charter after Orizzonte*, in *Common Market Law Review*, 2016, 1395 ss.). Sull'intervento degli Stati, M. GRANGER, *States as Successful Litigants before the European Court of Justice: Lessons from the "Repeat Players" of European Litigation*, in *Croatian Yearbook of European Law and Policy*, 2006, 27 ss., spec. 38 e 39.

membro, fintantoché esso non sia stato revocato a seguito dell'esperimento di rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto nazionale" (19).

Il termine "parte" allude, quindi, genericamente ai soggetti che agiscono nel processo nazionale e non è riferito soltanto a quelli del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Vale a dire che, nel procedimento pregiudiziale, la parte processuale prescinde dalla titolarità del rapporto giuridico controverso ed include i terzi che intervengono nel processo, anche soltanto per sostenere le ragioni di una delle parti, senza far valere un proprio diritto.

Se, dunque, la definizione di capacità processuale è mutuata dagli Stati membri (20), ben si comprende perché la Corte di giustizia non abbia concesso lo "stare in giudizio" né, tantomeno, il potere di porre in essere atti nel processo pregiudiziale a chi non avesse la qualità di parte nel processo dinanzi al giudice del rinvio (21). Infatti, essa ha precisato che chi non possiede, nella causa principale, la qualità di "parte in causa" non può essere legittimato a presentare dinanzi alla Corte osservazioni sulle questioni pregiudiziali proposte dal giudice del rinvio (22); né può essere ascoltata una parte di un procedimento giudiziario nazionale diverso da quello del procedimento principale (23).

Purtuttavia, al fine di assicurare ampia partecipazione al processo pregiudiziale, non ha mancato di ammettere soggetti che avevano depositato il loro intervento dinanzi al giudice *a quo* successivamente all'ordinanza di rinvio ed erano così sfuggiti alla sua valutazione di ricevibilità. Così, pure il soggetto che interviene in qualità di *amicus curiae* nel giudizio *a quo* sarà considerato parte, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

(19) CGUE, 14 gennaio 1982, 65/81, *Reina*, punti 7 e 8. V. altresì CGUE, 3 marzo 1994, C-332/92, C-333/92 e C-335/92, *Eurico Italia e a.*, punto 13; 16 settembre 1999, C-435/97, *WWF e a.*, punto 33; 3 ottobre 2000, C-371/97, *Gozza e a.*, punto 30).

(20) Con specifico riguardo alla parte/persona giuridica va segnalato che in caso di decesso del presidente e rappresentante legale di una società, parte del procedimento, questa perde la legittimazione ad agire.

(21) Essa, cioè, non ha autorizzato la partecipazione al procedimento di persone o di enti che non fossero contemplati dall'art. 23 del suo Statuto (19 dicembre 1968, C-19/68, *De Cicco*).

(22) CGUE, ord. 3 giugno 1964, 6/64, *Costa*, Racc. pag. 1194; 9 giugno 2006, C-305/05, *Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.*, punto 9; più di recente, ord. 12 settembre 2007, C-73/07 *Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia*.

(23) CGUE, 27 febbraio 2014, C-470/12, *Pohotovost's*, punto 23. In dottrina, v. R. BARENTS, *Remedies and Procedures Before the EU Courts*, II ed., The Hague, 2020, spec. parr. 10.85-10.101.

Al contrario, in considerazione del fatto che il procedimento pregiudiziale non conosce l'istituto dell'intervento ⁽²⁴⁾, la Corte ha dichiarato irrricevibili memorie od osservazioni scritte presentate da soggetti privi di legittimazione processuale, in quanto non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 23 dello Statuto, sebbene fossero portatori di interessi diretti e funzionali alla causa da risolvere ⁽²⁵⁾.

In realtà, la limitazione così rigorosa della partecipazione dei terzi può essere foriera di gravi pregiudizi; ad esempio, in ipotesi di rinvii su questioni identiche presentati dai giudici nazionali in momenti differenti, la Corte di giustizia può decidere di pronunciarsi soltanto sul primo caso, senza riunire i successivi, e poi statuire con ordinanza motivata su questi ultimi, rinviando alla precedente sentenza ed (addirittura) ommettendo la fase orale del procedimento: di conseguenza, le parti dei rinvii non trattati non avranno la possibilità di far valere in alcun modo le proprie ragioni, in aperta violazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa ⁽²⁶⁾.

Il vincolo in parola è comunque temperato dall'ammissione di coloro che hanno assunto la veste di parte, intervenendo nel procedimento principale ⁽²⁷⁾. A tal riguardo, va notato però che, non di rado, la facoltà di intervento è stata usata in modo distorto; cioè, in totale assenza di un reale interesse ad agire e soltanto per prendere parte al processo nelle aule del Kirchberg. Tale (ab)uso è stato più volte criticato dal giudice dell'Unione che, con particolare severità, in un primo momento, ha ritenuto che il diritto a partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, non potesse essere concesso a terzi ⁽²⁸⁾. E che l'espressione "parti in causa" indicasse soltanto quelle che

⁽²⁴⁾ Infatti, si rammenta che l'intervento dei terzi è disciplinato dall'art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia che fa riferimento alle "controversie proposte alla Corte di giustizia", nelle quali — come noto — non rientra il rinvio pregiudiziale; l'art. 23 del medesimo Statuto non contiene alcun richiamo ad "altre parti" e, infine, nel RP, l'intervento è disciplinato dal Capo IV del Titolo IV relativo ai ricorsi diretti e non dal Titolo III concernente il rinvio pregiudiziale.

⁽²⁵⁾ Così, sentenza *De Cicco*, cit., 632: "La mancanza d'interesse del ricorrente priverebbe di legittimo fondamento il provvedimento del Sozialgericht; comunque, dal momento che la controversia riguarderebbe fundamentalmente gli enti previdenziali italiani, questi avrebbero dovuto essere chiamati in giudizio, mentre non lo sono stati".

⁽²⁶⁾ R. MASTROIANNI, *Rinvio pregiudiziale e sospensione del processo civile: la Cassazione è « più realista del re »?*, in *Dir. Un. eur.*, n. 1, 2000, 91 ss., soprattutto 105 ss. V. anche C. NAÔMÉ, *Le renvoi préjudiciel en droit européen*, II ed., Paris-New York, 2010, spec. 155 e 156.

⁽²⁷⁾ CGUE, 1° marzo 1973, 62/72, *Bollmann*, punto 1 ss.

⁽²⁸⁾ Al riguardo, la Corte ha sottolineato che "Non può riconoscersi la qualità di « parte nel procedimento principale » ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento di procedura, letto in combinato disposto con l'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia, ad una persona, e quest'ultima non può essere ammessa ad un procedimento dinanzi alla Corte ai sensi

avevano tale qualità nella lite pendente dinanzi al giudice nazionale ⁽²⁹⁾; e, soprattutto, che, essendo una norma speciale, quella che disciplina il rinvio, non avrebbe avuto senso se il diritto di partecipare al procedimento fosse riconosciuto a tutti gli interessati. Per tal via, come già evidenziato, la Corte ha negato la possibilità di presentare osservazioni ad un soggetto che non aveva chiesto di intervenire dinanzi al giudice nazionale ⁽³⁰⁾.

Successivamente, però, la nozione, nel rispetto dell'art. 97 RP, è stata plasmata sulla qualificazione attribuita in sede nazionale e nel termine "parte" è stato ricompreso chiunque goda di questo *locus standi* nell'ordinamento di uno Stato membro. In sostanza, essa è tributaria della scelta discrezionale che il giudice nazionale compie nel momento in cui decide chi ammettere in giudizio e chi no; mentre, resta esclusa una competenza in materia (di qualsiasi natura e portata) della Corte di giustizia.

Non va però sottaciuto che la mancanza di una definizione comune (armonizzata) di "parte" genera taluni problemi; difatti, essa si traduce in una concezione estremamente elastica, destinata ad ampliarsi o a restringersi in ragione del contenuto attribuitole in sede nazionale e finanche in ragione della natura del processo. Ad esempio, nel processo civile italiano non è contemplata la possibilità di un intervento nel processo sospeso per pregiudizialità (art. 295 cpc); mentre esso è ammesso nella fase di quiescenza del processo amministrativo per rinvio pregiudiziale.

È stato poi opportunamente osservato che, se un ordinamento nazionale accogliesse una lettura restrittiva della nozione di "parte", essa potrebbe essere limitata solo alle parti, "diverse da quelle principali, il cui intervento nel processo nazionale sia stato in qualche misura scrutinato, con esito favorevole, dal giudice nazionale" ⁽³¹⁾; il quale dovrebbe assicurarsi che esse intendono assumere un ruolo nella prosecuzione dell'azione dinanzi ad esso

dell'articolo 267 TFUE, qualora questa persona introduca dinanzi a un giudice nazionale la sua domanda di intervento non per assumere un ruolo attivo nella prosecuzione dell'azione dinanzi al giudice nazionale, ma al solo fine di partecipare al procedimento dinanzi alla Corte" (CGUE, 4 ottobre 2011, C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League e a., punto 9; sentenza Orizzonte salute, cit., punto 35). Mutatis mutandis, l'atteggiamento restrittivo della Corte si è riflesso, con pari forza, in tutte le occasioni in cui il coinvolgimento del giudice dell'Unione era volto ad ottenere un risultato diverso rispetto alla risoluzione della controversia principale: ad es., nell'ipotesi di un rinvio avente ad oggetto una controversia fittizia nel procedimento interno, al solo scopo di far dichiarare alla Corte l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di una norma di uno Stato diverso da quello del foro, 11 marzo 1980, 104/79, Foglia/Novello.

⁽²⁹⁾ Sentenza *Bollmann*, cit., punto 4.

⁽³⁰⁾ CGUE, 23 gennaio 1997, C-181/95, *Biogen*, punto 6.

⁽³¹⁾ M. CONDINANZI, *Commento art. 97*, cit., 616 ss.

e non manifestarsi esclusivamente nel contesto del procedimento davanti alla Corte ⁽³²⁾.

Al di là di queste criticità, resta il fatto che la Corte è tenuta ad attenersi al provvedimento di rinvio emesso dal giudice nazionale ed a coinvolgere le parti ivi indicate, fintantoché il provvedimento non sia revocato a seguito dell'esperienza di rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal sistema procedurale interno ⁽³³⁾.

3. Il ruolo delle parti dinanzi alla Corte di giustizia

Dalla qualità di parte discende la titolarità di una serie di situazioni giuridiche, attive e passive (diritti e doveri).

Infatti, le parti, che godono del *locus standi* nel processo pregiudiziale che si instaura dinanzi alla Corte, sono destinatarie della copia della domanda pregiudiziale ⁽³⁴⁾, notificata dalla cancelleria, con la quale è fissato il termine dei due mesi entro cui potranno essere depositate le memorie o le osservazioni, nella lingua del processo, oppure, previa autorizzazione della

⁽³²⁾ Così, sentenza *Orizzonte salute*, cit., 36.

⁽³³⁾ La Corte ha ben chiarito che “Le « parti nel procedimento principale », ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sono determinate in quanto tali dal giudice del rinvio, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale. Conseguentemente, spetta al giudice del rinvio determinare, secondo le norme processuali nazionali, le parti del procedimento principale dinanzi ad esso pendente. Non spetta alla Corte verificare se una decisione del giudice del rinvio che consente un intervento dinanzi ad esso sia stata adottata conformemente a tali norme. La Corte deve attenersi a tale decisione fintantoché esso non sia stato revocato nell'ambito dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale” (sentenza *Orizzonte salute*, cit., punti 32 e 33; v., per analogia, CGUE, 11 marzo 2004, C-09/02, *Radlberger Getränkegesellschaft e S. Spitz*, punto 26, nonché 1° dicembre 2005, C-213/04, *Burtscher*, punto 32; ed altresì la sentenza *Reina*, cit., punti 7 e 8).

⁽³⁴⁾ Al fine di consentire un'effettiva partecipazione delle parti, l'ordinanza di rinvio deve riassumere le loro richieste e gli argomenti in merito alla questione sollevata, in modo da evidenziare le criticità e, finanche, rendere superflua la presentazione di osservazioni scritte. Nondimeno, nella decisione di rinvio, il giudice non si può limitare a riferire le conclusioni formulate dalle parti nel procedimento principale, ma deve spiegare le ragioni che lo hanno indotto a sollevare la questione di pregiudizialità: CGUE, 22 novembre 2017, C-251/16, *Cussens*, punti 63-68; 15 giugno 2017, C-349/16, *T.KUP SAS*, punti 15-21; 7 febbraio 2018, C-304/16, *American Express Company*, punti 30, 39 e 40; 12 febbraio 2015, C-662/13, *Surgicare*, punti 16 e 21; 4 maggio 2016 C-477/14, *Pillbox 38*, punti 28 e 29. Qualora poi il giudice nazionale faccia riferimento alle osservazioni delle parti nella causa principale, che possono contenere esposizioni difformi della controversia dinanzi ad esso pendente, non può garantire la possibilità, di cui le parti interessate dispongono di presentare osservazioni e, di conseguenza, il rinvio pregiudiziale non è ricevibile: così, ad es., CGUE, ord. 2 marzo 1999, C-422/98, *Colonia Versicherung*, punto 8.

stessa Corte, in altra lingua ufficiale ⁽³⁵⁾. Tale termine potrà essere prorogato per altri dieci giorni, ai sensi dell'art. 51 RP, in ragione della distanza. Esso va inteso in senso perentorio e, perciò, le osservazioni che pervengono in ritardo sono puntualmente respinte. La Corte, però, ha dichiarato ricevibile il deposito di osservazioni scritte delle parti intervenienti ammesse al procedimento principale dal giudice del rinvio, qualora non costituiscano un rischio per la buona amministrazione della giustizia né per il trattamento della causa entro un termine ragionevole ⁽³⁶⁾, non accogliendo la richiesta di “*escludere dagli atti le osservazioni scritte depositate da persone fisiche e giuridiche diverse da quelle in causa alla data in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata introdotta, per evitare che il procedimento si trasformi in actio popularis*” ⁽³⁷⁾.

L'importanza delle osservazioni scritte delle parti è stata più volte riconosciuta dalla Corte, soprattutto quando tramite esse è venuta a conoscenza di elementi (di fatto e di diritto) sufficienti a consentirle di fornire un'interpretazione significativa delle disposizioni dell'UE pertinenti alle circostanze oggetto del procedimento principale, laddove l'ordinanza di rinvio risultava piuttosto succinta e caratterizzata da talune ambiguità ⁽³⁸⁾.

Pure, va ricordato che, qualora il giudice nazionale dovesse decidere di presentare simultaneamente richieste di rinvio pregiudiziale relative a casi identici o in parte identici, sebbene ciascuno di essi presenti elementi specifici e le parti siano diverse per ogni caso, tutte le parti potranno presentare osservazioni scritte alla Corte di giustizia ⁽³⁹⁾. In esse non potranno estendere l'oggetto della domanda, ma soltanto esporre il loro punto di vista entro i limiti stabiliti dal giudice nazionale ⁽⁴⁰⁾, oppure proporre un'interpretazione della norma controversa o, ancora, argomentare sulle ragioni dell'invalidità ⁽⁴¹⁾.

⁽³⁵⁾ A. MARCIANO, *Commento artt. 36, 37, 38 e 39*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCCELLI (a cura di), *op. cit.*, 423 ss.

⁽³⁶⁾ Sentenza *Orizzonte salute*, cit., punti 40 e 41.

⁽³⁷⁾ *Ivi*, punto 30.

⁽³⁸⁾ CGUE, 7 febbraio 2019, C-49/18, *Escribano Vindel*, punto 28; 3 dicembre 2015, C-312/14 *Banif Plus Bank*, punti 36-42; 2 aprile 2009, C-260/07, *Pedro IV Servicios*, punto 30; 8 settembre 2009, C-42/07, *Liga Portuguesa de Futebol Profissional and Bwin International*, punti 39-43; 26 ottobre 2016, C-506/04, *Yara Suomi*, punti 40 e 41.

⁽³⁹⁾ La Corte di giustizia potrà riunire le cause ai fini della parte orale e scritta del procedimento. Ad esempio, v. CGUE, 13 marzo 2008, cause riunite C-383/06 e C-385/06, *Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening*.

⁽⁴⁰⁾ Sentenza *Bollmann*, cit., punto 4, nonché CGUE, 11 luglio 1997, C-261/95, *Palmisani*, punto 31.

⁽⁴¹⁾ Sul punto, v. F. MONTAG, *Access for Private Parties to the EU Court*, in C. BAUDENBACHER, E. BUSEK (eds.), *The Role of International Courts*, Frankfurt, 2008.

Qualora poi il giudice, per rendere esplicite talune richieste ⁽⁴²⁾, faccia riferimento ad un altro rinvio riguardante altre parti, è necessario che le informazioni fornite nell'ordinanza, integrate se del caso dagli elementi contenuti nelle osservazioni scritte, consentano alle parti interessate di prendere posizione sull'interpretazione delle norme rilevanti ed alla Corte di avere una conoscenza sufficiente del contesto di fatto e di diritto per poter utilmente statuire.

Più in generale, durante la procedura scritta, le parti sono destinatarie di istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi ⁽⁴³⁾.

Inoltre, se nel rispetto delle misure di organizzazione del procedimento e dei mezzi istruttori previsti, la Corte, sentito l'avvocato generale, chieda chiarimenti al giudice del rinvio entro un termine da essa stabilito, la risposta dovrà essere notificata agli interessati ⁽⁴⁴⁾. E, dopo aver ottenuto tali chiarimenti, la Corte può dare, alle parti del procedimento principale e a tutti gli altri soggetti legittimati a presentare osservazioni nel procedimento preliminare, la possibilità di commentarli, per iscritto o nel corso del procedimento orale. Nella prassi, tale possibilità è, però, raramente utilizzata, dal momento che le carenze delle ordinanze di rinvio difficilmente riescono ad essere colmate con interventi successivi e, peraltro, le integrazioni chiarificatrici impongono un protrarsi dei tempi talvolta incompatibili con le esigenze delle parti in causa. D'altra parte, non va sottovalutato che lo stesso giudice nazionale potrebbe avere difficoltà a conciliare tale richiesta con il rispetto dei diritti procedurali delle parti del procedimento principale.

La Corte può altresì invitare le parti o le persone interessate a rispondere a determinati quesiti per iscritto, entro un termine prestabilito ⁽⁴⁵⁾, oppure a presentare, sempre entro un termine, tutte le informazioni relative ai fatti e

⁽⁴²⁾ CGUE, 6 dicembre 2005, cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, *ABNA*, punto 49; 23 gennaio 2003, cause riunite C-421/00, C-426/00, e C-16/01, *Sterbenz and Haug*, punto 21; 21 settembre 1999, cause riunite C-115/97 e C-117/97, *Breentjens*, punto 41; 12 novembre 1998, C-399/96, *Europièces*, punto 24; 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Deliège*, punto 38; 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93, e C-362/93, *Crispoltini II*, punti 18 e 19.

⁽⁴³⁾ Art. 20 dello Statuto.

⁽⁴⁴⁾ Art. 101 RP.

⁽⁴⁵⁾ A titolo esemplificativo, CGUE, 9 aprile 2014, C-225/13, *Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve*, punto 26: "A titolo preliminare, occorre rilevare che dal fascicolo trasmesso alla Corte e dalle risposte fornite dagli interessati al quesito scritto loro indirizzato dal medesimo giudice in conformità all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte emergono divergenze significative sulla portata della disposizione di cui trattasi nel procedimento principale [...]".

tutti i documenti che ritengano rilevanti; tanto le risposte quanto i documenti forniti saranno comunicati alle altre parti o ai terzi ammessi a partecipare; a questi può pure inviare domande a cui rispondere in udienza ⁽⁴⁶⁾.

Nell'ipotesi in cui una nuova parte subentri, quando la causa sia già pendente dinanzi alla Corte, anche al fine di evitare eccessive dilatazioni dei tempi processuali, essa è tenuta ad assumere la causa nello stato in cui si trova e non potrà esercitare le facoltà processuali già decadute; ad essa sarà comunque data comunicazione di tutti gli atti già notificati agli interessati ⁽⁴⁷⁾.

La mancata presentazione di memorie od osservazioni alla fase scritta, non pregiudica la partecipazione delle parti alla fase orale ove, ai sensi dell'art. 97, par. 3, RP, dovranno essere rappresentate nel rispetto della disciplina nazionale; ciò vale a dire che, se consentito dall'ordinamento nazionale, le parti possono farsi rappresentare da un difensore non avvocato o difendersi personalmente ⁽⁴⁸⁾.

Inoltre, conformemente all'art. 83 RP, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, può disporre l'apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, qualora non ritenga di essere sufficientemente edotta o qualora, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo *“tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione”* ⁽⁴⁹⁾.

La prassi conosce molteplici richieste avanzate dalle parti dirette a far valere l'esistenza di fatti nuovi, tali da influenzare in modo decisivo la pronuncia della Corte, oppure il loro disaccordo con la decisione di giudicare le cause senza conclusioni dell'avvocato generale e, talvolta, con le

⁽⁴⁶⁾ CGUE, 9 marzo 2010, C-378/08, *ERG*, punti 71-78; 26 maggio 2005, C-20/03, *Burmanjer*, punto 8.

⁽⁴⁷⁾ Precisamente, *“sarebbe incompatibile con il principio di buona amministrazione della giustizia e con l'esigenza di trattare le questioni pregiudiziali entro un termine ragionevole il fatto che il procedimento scritto dinanzi alla Corte, in ragione di successive ammissioni di interventi e del termine di due mesi previsto dall'articolo 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia per il deposito delle osservazioni scritte di tali intervenienti, non possa concludersi o che la fase scritta del procedimento debba essere riaperta. È in tale contesto che l'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte prevede che, quando un giudice nazionale comunica alla Corte l'intervento di una parte nuova nel procedimento principale, e la causa è già pendente dinanzi alla Corte, la nuova parte accetti di assumere la causa nello stato in cui essa si trova alla data di tale informazione”* (sentenza *Orizzonte salute*, cit., punti 37 e 38).

⁽⁴⁸⁾ A titolo esemplificativo, CGUE, 25 gennaio 2011, C-382/08, *Neukirchinger*.

⁽⁴⁹⁾ CGUE, 12 dicembre 2013, C-361/12, *Carratù*, punto 18; 15 dicembre 2022, C-753/21 e C-754/21, *Instrubel NV*.

osservazioni della Commissione europea ⁽⁵⁰⁾. Ancora, a titolo meramente esemplificativo, la riapertura della fase orale è stata prospettata qualora le conclusioni dell'avvocato generale avevano ommesso di prendere posizione su determinati elementi che, a parere delle parti, meritavano un dibattito; ovvero nell'ipotesi in cui tali conclusioni avevano preso posizione su elementi non trattati dalle parti ⁽⁵¹⁾; oppure si basavano su un esame carente di diversi aspetti del contesto di fatto, tecnologico e giuridico della controversia di cui al procedimento principale ⁽⁵²⁾; o, se ritenute contrastanti con le conclusioni presentate da un altro avvocato generale in un procedimento analogo ⁽⁵³⁾. In questi casi la Corte si è limitata a ricordare che né il suo Statuto né il RP prevedono la facoltà per le parti interessate di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall'avvocato generale ⁽⁵⁴⁾. Difatti, quantunque, nelle sue conclusioni, l'avvocato generale possa ricollocare una domanda di pronuncia pregiudiziale in un contesto più ampio rispetto a quello definito dal giudice del rinvio o dalle parti del procedimento principale, la Corte non è vincolata a seguire tali conclusioni né è tenuta a riaprire la fase orale “ogniqualevolta l'avvocato generale sollevi una questione di diritto che non sia stata oggetto di discussione tra le parti” ⁽⁵⁵⁾. Ne è conseguito che la differenza, anche drastica, di opinioni di un interessato rispetto alle conclusioni dell'avvocato generale, al di là delle questioni esaminate, non ha mai costituito un motivo valido a giustificare la riapertura della fase orale.

Ai sensi dell'art. 102 RP compete poi “al giudice del rinvio statuire sulle spese del procedimento pregiudiziale”; più precisamente la liquidazione delle spese sostenute dalle parti nella causa principale ai fini del procedimento pregiudiziale è disciplinata dalle norme di diritto nazionale, purché esse non siano meno favorevoli di quelle che riguardano incidenti di procedura analoghi che possano scaturire nell'ambito della controversia *de qua* conformemente al diritto nazionale ⁽⁵⁶⁾.

⁽⁵⁰⁾ CGUE, 7 luglio 2022, C-257/21 e C-258/21, *Coca Cola*, punto 27 ss. Sul tema, v. K. LENAERTS, *Form and Substance of the Preliminary Ruling Procedure*, in D. CURTIN, T. HEIKELS (eds.), *Institutional Dynamics of European Integration. Essays in honour of Henry G. Schermers*, Dordrecht-Boston, 1994, 355 ss., spec. 366 e 368.

⁽⁵¹⁾ CGUE, 8 settembre 2022, C-98/21, *Finanzamt*, punto 28.

⁽⁵²⁾ CGUE, 8 settembre 2022, C-716/20, *RTL*, punti 48 e 51.

⁽⁵³⁾ CGUE, 6 ottobre 2021, C-487/19, *W. Ž. () and des affaires publiques de la Cour suprême - nomination*, punti 58-67.

⁽⁵⁴⁾ CGUE, 25 ottobre 2017, C-106/16, *Polbud - Wykonawstwo*, punto 23; 2 aprile 2020, C-753/18, *Stim e SAMI*, punto 22 e giurisprudenza ivi citata; 3 settembre 2020, C-186/19, *Supreme Site Services e a.*, punto 37.

⁽⁵⁵⁾ Così CGUE, 12 gennaio 2023 C-702/20 e C-17/21, *Dobeles Hes*, punto 87.

⁽⁵⁶⁾ CGUE, 6 dicembre 2001, C-472/99, *Clean Car Autoservice*, punto 32.

Un'ultima notazione va fatta con riferimento al procedimento accelerato e al procedimento d'urgenza (relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia). Tali procedimenti possono fissare, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un termine più breve di quello previsto all'art. 23 dello Statuto e, in deroga all'articolo 20, co. 4, stabilire che l'avvocato generale non presenti le sue conclusioni. Inoltre, il procedimento d'urgenza può prevedere la limitazione delle parti e degli altri interessati autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema urgenza, l'omissione della fase scritta del procedimento.

4. Il ruolo delle parti dinanzi al giudice nazionale di ultima istanza

Quantunque il rinvio pregiudiziale non costituisca, come detto, un mezzo di ricorso a disposizione delle parti e non sia sufficiente *“che una parte sostenga che la controversia verte su una questione di interpretazione del diritto dell'Unione perché l'organo giurisdizionale interessato sia tenuto a considerare che sussiste una questione sollevata ai sensi dell'articolo 267 TFUE”* ⁽⁵⁷⁾, è pur vero che nell'ipotesi in cui la richiesta di sottoporre la questione al vaglio del giudice di Lussemburgo venga posta ad un giudice nazionale di ultima istanza, questi ha l'obbligo di chiedere alla Corte di giustizia una pronuncia sull'interpretazione o sulla validità di una norma dell'Unione, nell'ipotesi in cui nutra un dubbio ⁽⁵⁸⁾. D'altra parte, il fatto che le parti non siano in disaccordo in merito all'applicazione del diritto dell'Unione alla controversia nella causa principale non esime, di per sé, il giudice di ultima istanza da tale obbligo, così come non può rifiutarsi di sottoporre un quesito pregiudiziale se una parte del procedimento principale l'abbia sollevato troppo tardi ⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁷⁾ CGUE, ord. 3 luglio 2014, C-19/14, *Talasca*, punto 22; 10 gennaio 2006, C-344/04, *IATA e ELFAA*, punto 28. V, anche 1° marzo 2012, C-484/10, *Ascafor e Asidac*, punto 33; ord. 18 aprile 2013, C-368/12, *Adiamix*, punto 17, e ord. 14 novembre 2013, C-257/13, *Mlamali*, punto 23.

⁽⁵⁸⁾ Si rammenta che la Corte di giustizia ha ritenuto che il requisito derivante dall'art. 267 TFUE, comma 3, è soddisfatto se esiste un diritto all'impugnazione in ogni circostanza o quando la parte soccombente lo richieda. Inoltre, la condizione dell'accesso all'appello si ritiene soddisfatta indipendentemente dal fatto che la procedura sia diversa a seconda della parte che perde la causa; al contrario, non sarà considerata soddisfatta se il diritto di appello è concesso solo a una terza parte, o se una delle parti non ha diritto di appello nei casi in cui questa parte non riceve pieno sostegno alle sue richieste.

⁽⁵⁹⁾ L'incidenza del rinvio sulla ragionevole durata del processo è stata risolta dalla stessa Corte che ha osservato come la questione costituirebbe un problema soltanto nell'ipotesi in cui l'obbligo di rinvio, in capo al giudice di ultima istanza, fosse incondizionato, prescindendo, cioè, da qualsiasi vaglio di rilevanza. In tal senso, CGUE, 18 luglio 2013, C-136/12, punto 34.

Tale giudice è pure tenuto a motivare il rigetto dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per non incorrere nella violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, richiamato dall'art. 47, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ⁽⁶⁰⁾.

Nel caso in cui il giudice di ultima istanza non dovesse rinviare, graverebbero sulle parti le conseguenze di una decisione definitiva presa in contrasto con il diritto dell'Unione. Ciò può verificarsi sia qualora il giudice apicale faccia valere una delle eccezioni all'obbligo di rinvio, sia nel caso in cui ometta di rinviare, pur in presenza di dubbio.

L'obbligo del giudice apicale, infatti, può venir meno, qualora la questione, relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, non sia rilevante o se la disposizione sia già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte, oppure nell'ipotesi in cui la corretta interpretazione di tale diritto s'imponga con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.

Sebbene queste deroghe siano, da sempre, oggetto di accese critiche, soprattutto da parte della dottrina (ma non solo) ⁽⁶¹⁾, il giudice dell'Unione ha sempre ritenuto di dover confermare la validità dei criteri enunciati nella celeberrima sentenza *CILFIT* ⁽⁶²⁾. Così anche di recente, con riguardo alla teoria dell'*acte clair*, ⁽⁶³⁾ pur affermando che il giudice nazionale di ultima

⁽⁶⁰⁾ La Corte EDU ha espressamente chiarito, nella sentenza dell'8 aprile 2014, ric. n. 17120/09, *Dhabbi*, che: "i giudici nazionali le cui decisioni non prevedono ricorsi giurisdizionali di diritto interno sono tenuti, quando rifiutano di sottoporre alla CGUE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del diritto dell'UE sollevata dinanzi ad essi, a motivare il loro rifiuto rispetto alle eccezioni previste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Devono dunque indicare le ragioni per le quali essi ritengono che la questione non sia pertinente, o che la disposizione di diritto dell'UE in causa sia già stata oggetto di interpretazione da parte della CGUE, o ancora che l'applicazione corretta del diritto dell'UE si impone con una evidenza tale da non lasciare posto ad alcun ragionevole dubbio" (punto 31). V. anche Corte EDU, 10 aprile 2012, ric. n.4832/04, *Vergauwen c. Belgio*, punti 89 e 90).

⁽⁶¹⁾ Conclusioni dell'avv. gen. Bobek, del 15 aprile 2021, C-561/19, *Conorzio Italian Management*, su cui v. P. DE PASQUALE, *La (finta) rivoluzione dell'avvocato generale Bobek: i criteri CILFIT nelle conclusioni alla causa C-561/19*, in *Dir. Un. eur.* (Osservatorio), 11 maggio 2021, 1 ss.

⁽⁶²⁾ CGUE, 6 ottobre 1982, 283/81. V. anche 27 marzo 1963, cause riunite 28/62, 29/62 e 30/62, *Da Costa*, punti 5 e 6; 19 febbraio 2002, C-35/99, *Arduino*, punti 24 e 25; 9 settembre 2015, C-72/14, X, punto 58; 9 settembre 2015, C-160/14, *Ferreira da Silva e Brito e a.*, punto 40; 28 luglio 2016, C-379/15, *Association France Nature Environnement*, punto 47 e seguenti.

⁽⁶³⁾ Cfr. D. SARMIENTO, *Las interpretaciones estratégicas del derecho comunitario y la crisis de la doctrina del acto claro*, in *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, n. 9, 2006, 75 ss.; H. RASMUSSEN, *The European Court's acte clair strategy in C.I.L.F.I.T., or, Acte clair, of course!: but what does it mean?*, in *European Law Review*, vol. 40,

istanza possa escludere ogni ragionevole dubbio a seguito di un raffronto delle varie versioni linguistiche, che tenga conto delle divergenze, soprattutto quando sono esposte dalle parti e sono comprovate, non ha ritenuto di estendere tale esclusione all'ipotesi in cui la giurisprudenza comparata fosse "richiamata dalle parti e comprovata" (64). Di converso, ha ribadito che il giudice nazionale deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imponga ai giudici apicali degli altri Stati membri.

La Corte ha pure precisato che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno "non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell'ambito del medesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d'irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività" (65).

Con riguardo alla seconda ipotesi, ovvero di vera e propria violazione dell'art. 267, co. 3, TFUE, la portata dell'obbligo del giudice in posizione apicale è stata (e continua ad essere) oggetto di numerose pronunce, nazionali e sovranazionali, in quanto la sua inosservanza può dar luogo, oltre che ad un ricorso per infrazione (66), ad un'azione di risarcimento del danno (67), potendo determinare la violazione di diritti della parte in causa. Va da sé che il pregiudizio dei singoli non si limita alle sole ipotesi di omesso rinvio, ma si estende alle pronunce del giudice nazionale confliggenti con i principi di diritto affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza pregiudiziale. Anzi, una violazione di questo genere risulta, se possibile, ancor più grave, tenuto conto che il danno causato alla parte lesa è, in tale ipotesi, certo e non solo potenziale.

È invero paradossale, ed alimenta disagio, anche ritenere che il rimedio di tipo risarcitorio possa rappresentare "una pezza a colori" per giustificare

n. 4, 2015, 475 ss.; P. DE PASQUALE, *Inespugnabile la roccaforte dei criteri CILFIT* (causa C-561/19), in *BlogDUE*, 6 ottobre 2021; F. MUNARI, *Il «dubbio ragionevole» nel rinvio pregiudiziale*, in *federalismi.it*, n. 18, 2022, 162 ss. Si precisa che la giurisprudenza della Corte non contiene alcuna indicazione secondo cui la dottrina dell'*acte clair* consenta al giudice di ultima istanza di tenere conto dell'importanza della causa per le parti o del prolungamento del procedimento che un rinvio comporterebbe.

(64) F. FERRARO, *Un piccolo passo in avanti sull'obbligo di rinvio pregiudiziale per chiarire i dubbi sollevati dal Consiglio di Stato*, in *BlogDUE*, 15 ottobre 2022; L. DANIELE, *Si può "migliorare" CILFIT?*, in *rivista.eurojus.it*, n. 2, 2022, 1 ss.

(65) CGUE, 6 ottobre 2021, C-561/19, *Consorzio Italian Management*.

(66) Per il primo caso di condanna di uno Stato per violazione dell'obbligo di cui all'art. 267, comma 3, TFUE, v. CGUE, 4 ottobre 2018, C-416/17, *Commissione/Francia* (Anticipo d'imposta).

(67) CGUE, 30 settembre 2003, C-224/01, *Köbler*.

l'impossibilità di ricevere tutela reale ⁽⁶⁸⁾, giacché l'illegittimo esercizio di un potere dovrebbe sempre condurre, in via primaria, alla tutela reintegratoria; pena una grave violazione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale ⁽⁶⁹⁾.

Senza contare poi le difficoltà che limitano o impediscono del tutto l'azione risarcitoria, dal momento che la violazione dell'obbligo di per sé non è sufficiente a determinarne l'azionabilità — tant'è che le richieste di risarcimento dei danni risultano, in generale, prive di fondamento, dilatorie e non accoglibili — ⁽⁷⁰⁾; ma, lo spettro che aleggia sui giudici nazionali apicali di poter incorrere in una domanda di risarcimento del danno ⁽⁷¹⁾ ha spinto molti di loro — ed è ipotizzabile che così continuerà ad essere nei prossimi

⁽⁶⁸⁾ “Tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire”: così G. CHIOVENDA, *Dell'azione nascente dal contratto preliminare*, in *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, vol. I, Roma, 1930, 110.

⁽⁶⁹⁾ G. TESAURO, *L'interpretazione della Corte costituzionale dell'art. 111, ult. comma: una preclusione impropria al rinvio pregiudiziale obbligatorio*, in *federalismi.it*, n. 34, 2020, spec. 253 e 254, con riferimento all'ordinanza n. 19598/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione (di cui si veda il punto 31: “*Di conseguenza, la violazione del diritto dell'Unione europea da parte dei giudici amministrativi è (o si afferma essere) irrimediabile nell'ordinamento nazionale, se non in via indiretta e succedanea mediante il risarcimento del danno per responsabilità dello Stato, con la conseguenza che non vi sarebbero rimedi idonei ad evitare il consolidarsi degli effetti della violazione stessa e a dare attuazione diretta agli interessi giuridici tutelati dal diritto dell'Unione*”). V., precedentemente, Cass., S.U., 4 febbraio 2014, n. 2403.

⁽⁷⁰⁾ Vale a dire che è estremamente complicato dimostrare l'esistenza delle tre condizioni sostanziali elaborate dalla Corte di giustizia (norma violata preordinata a conferire diritti ai singoli e violazione sufficientemente caratterizzata, danno reale ed effettivo e nesso di causalità), in assenza di altra violazione, da parte dell'organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza, di norma, principio, diritto fondamentale o sentenza dell'Unione. Tali errori e inadempimenti “*sono in pratica troppo facilmente giustificati*” (conclusioni dell'avv. gen. Hogan, del 9 settembre 2021, C-497/20, *Randstad Italia*, punto 82). In dottrina, F. SPITALERI, *Facoltà e obbligo di rinvio pregiudiziale*, in F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), *op. cit.*, Torino, 2020, 113 ss.; *amplius*, F. FERRARO, *The Consequences of the Breach of the Duty to make Reference to ECJ for a Preliminary Ruling*, in *Dir. Un. eur.*, n. 3, 2015, 589 ss.; F. FERRARO, *La responsabilità risarcitoria degli Stati per violazione del diritto dell'Unione*, Milano, 2012, spec. 106.

⁽⁷¹⁾ S. DE STEFANI, *Continua la “campagna” del CdS per ottenere chiarimenti sull'art. 267, comma terzo, TFUE (e “salvarsì” dal rischio di azioni di risarcimento per mancato rinvio)*, in *BlogDUE*, 13 ottobre 2022. Pare appena il caso di segnalare — prendendo le dovute distanze — che parte della dottrina ha proposto di sottoporre a responsabilità penale i giudici comuni che non richiedono — quando obbligati — l'intervento della Corte di giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale: A. VON BOGDANDY, L. D. SPIEKER, *Countering the Judicial Silencing of Critics: Article 2 TEU Values, Reverse Solange, and the Responsibilities of National Judges*, in *European Constitutional Law Review*, vol. 15, n. 3, 2019, 391 ss. Peraltro, gli stessi autori riconoscono che “To some, these responses will seem far-reaching” (393).

anni — a sollevare rinvii pregiudiziali “di metodo” (72), al fine di avere chiarimenti sul rapporto fra l’obbligo di rinvio pregiudiziale e i principi internazionali e costituzionali della indipendenza del giudice e della ragionevole durata del processo (73).

L’atteggiamento difensivo del giudice di ultima istanza va comunque salutato con favore, giacché ha permesso di ottenere chiarimenti sulle modalità di esercizio del rinvio e sull’ambito del proprio sindacato di ammissibilità nell’ipotesi di domanda formulata dal ricorrente (74).

Per quanto qui di interesse, con riferimento alle azioni risarcitorie poste in essere in assenza di altri rimedi a disposizione delle parti per mettere in discussione una sentenza passata in giudicato in contrasto con il diritto dell’Unione, la Corte di giustizia — pur ribadendo il vincolo per gli ordinamenti nazionali di prevedere la riparazione degli errori giudiziari lesivi di diritti conferiti dall’Unione — ha negato l’esistenza di frizioni tra il diritto dell’Unione e le disposizioni nazionali che non consentono al singolo di contestare, per mezzo della revocazione (75) una sentenza di un giudice di ultima istanza confligente con una sua decisione (76). Ed ha precisato che, quantunque il diritto dell’Unione non impedisca di appellare dinanzi a un giudice di grado superiore la decisione di un tribunale di grado inferiore di effettuare un rinvio pregiudiziale, ciò non obbliga quest’ultimo ad adeguarsi all’esito di tale appello (77).

Il Consiglio di Stato ha pure stabilito che se la decisione d’appello rifiuta il rinvio alla Corte di giustizia con una motivazione inconciliabile con quella sollevata dalla parte, essa non è viziata da un ordinario difetto di logica —

(72) F. FERRARO, *Un piccolo passo in avanti*, cit., 2.

(73) *Ex multis*, C. Stato, sez. IV, 17 marzo 2022, n. 2545; 19 maggio 2022, n. 6013; 19 maggio 2022, n. 4741; 16 giugno 2022, n. 6410

(74) S. FOÀ, *Giustizia amministrativa e rinvio pregiudiziale alla GCUE: da strumento “difensivo” a mezzo per ridiscutere il sistema costituzionale*, in *federalismi.it*, n. 4, 2021.

(75) A tal riguardo, è utile ricordare che nell’ordinamento italiano l’errore sulla violazione del diritto dell’Unione europea, derivante da omesso rinvio pregiudiziale alla Corte dell’Unione, non è motivo di revocazione della sentenza del giudice amministrativo, non rientrando nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c. (a cui rinvia l’art. 106 c.p.a).

(76) CGUE, 7 luglio 2022, C-261/21, *F. Hoffmann-La Roche*. Cfr. G. GRECO, *Azione di revocazione per “mancato” rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: il Consiglio di Stato prova la via interna*, in *BlogDUE*, 10 ottobre 2022; ma v. già B. NASCIBENE, P. PIVA, *Rinvio pregiudiziale e garanzie giurisdizionali effettive. Un confronto fra diritto dell’Unione e diritto nazionale. Commento all’ordinanza n. 2327/2021 del Consiglio di Stato*, in *giustiziainsieme.it*, 30 luglio 2021. Sul ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (CGUE, 21 dicembre 2021, C-497/20, *Randstad Italia*) v. l’Editoriale, *La Corte di Giustizia risponde alle S.U. sull’eccesso di potere giurisdizionale. Quali saranno i “seguiti” a CGUE, G. S., 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad Italia?*, in *giustiziainsieme.it*, 10 gennaio 2022.

(77) CGUE, 16 dicembre 2008, C-210/06, *Cartesio*.

come tale inidoneo alla revocazione — bensì da una svista di natura percettiva (abbaglio dei sensi) che concretizza la fattispecie revocatoria di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. ⁽⁷⁸⁾. In realtà, da tempo, l'Adunanza plenaria ha precisato che il *fraintendimento* del giudice che non si sia accorto di un'eccezione d'inammissibilità del ricorso reiterata in appello può dar luogo a revocazione ⁽⁷⁹⁾.

In questa scia si colloca un'altra questione, su cui la medesima Adunanza è stata chiamata a pronunciarsi ⁽⁸⁰⁾; ovvero se sia revocabile per errore di fatto, la sentenza del Consiglio di Stato che abbia rifiutato il rinvio pregiudiziale, ponendo a fondamento della decisione norme di diritto nazionale che la parte non aveva mai detto di voler contestare. Sulla base di quanto affermato in precedenza, essa ben potrebbe ravvisare un errore di fatto nel comportamento del giudice che, a causa di un "*fraintendimento*" sulla "*questione di possibile incompatibilità delle disposizioni interne (...) con il diritto dell'Unione europea prospettata dalla parte nei motivi di appello*", decida di non operare il rinvio pregiudiziale. D'altronde, non sembra sbagliato far coincidere l'errore revocatorio con la svista percettiva sul contenuto di atti e documenti processuali e non sull'esistenza di fatti materiali allegati dalle parti ⁽⁸¹⁾.

In estrema sintesi: revocazione o azione risarcitoria? Si tratta di un dilemma sul quale il Consiglio di Stato, con ordinanza 8436/2022, ha invitato

⁽⁷⁸⁾ C. Stato, sez. IV, 26 aprile 2018, n. 2530.

⁽⁷⁹⁾ C. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3. Inoltre, v. C. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 838: "*l'istanza di rinvio pregiudiziale (non diversamente, del resto, da quello che accade nei casi in cui la questione interpretativa si collochi sul crinale del dubbio di legittimità costituzionale) va acquisita in termini di mera sollecitazione al rilievo officioso, essendo inidonea a strutturare, sul piano formale, una domanda (o una eccezione) in senso tecnico, in ordine alla quale operi, in chiave di doveroso, necessario e compiuto riscontro, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cfr. art. 112 cod. proc. civ.)*". Pertanto, non è "*possibile, per definizione, prospettare una omessa pronuncia sulla questione interpretativa, in ordine alla quale possa anche solo astrattamente prefigurarsi, nei sensi chiarito, un errore sensoperceptivo del giudice, che — per una svista — abbia trascurato di apprezzarla*". E, dunque, non sussisterebbe "*la pretesa, tutelabile ex se, a 'conoscere, sulla vicenda, il punto di vista della Corte di giustizia' e tanto meno la possibilità di affidare tale pretesa ad una 'istanza precisa', articolata e formalizzata 'in stretta aderenza alle censure dedotte avverso l'atto impugnato', tale che il suo omesso vaglio (...) possa prefigurare una fattispecie revocatoria*".

⁽⁸⁰⁾ C. Stato, ord. 3 ottobre 2022, n. 8436 (rimessione all'Adunanza plenaria), su cui, per più ampie considerazioni, si rimanda a M. MAGRI, *Rifiuto di rinvio pregiudiziale per travisamento dell'istanza di parte: revocazione della sentenza o "semplice" obbligo del giudice amministrativo di risarcire il danno? (Consiglio di stato, ordinanza 3 ottobre 2022, n. 8436, rimessione all'adunanza plenaria)*, in *giustiziainsieme.it*, 15 dicembre 2022.

⁽⁸¹⁾ Cass., sez. VI, 21 luglio 2020, n. 15471; in dottrina, soprattutto, A. ATTARDI, *La revocazione*, Padova, 1959, 197 ss.

l'Adunanza plenaria a riflettere, precisando che “ogni vicenda giudiziaria che si sia definitivamente conclusa, in virtù dell'esaurimento dei rimedi interni con un assetto di interessi contrastante con il diritto dell'Unione europea è suscettibile di innescare un correlato e complementare giudizio nel quale discutere della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea al fine di accertare se sussistano le condizioni per la condanna al risarcimento del danno a beneficio del cittadino che in ragione di tale violazione abbia subito pregiudizio ai propri diritti.(...) Sorge, però, un dubbio di ragionevolezza, poiché da una parte è preclusa la possibilità di emendare il vizio consistente nella violazione del diritto dell'Unione europea attraverso un rimedio di sicura efficacia e rapidità quale il rimedio revocatorio (da esperirsi in unico grado dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza) e, dall'altra, è ammessa l'introduzione di un giudizio risarcitorio, che per l'articolazione nei gradi ordinari è destinato in ogni caso a svilupparsi in un arco temporale più lungo con l'esito incerto dovuto all'accertamento delle condizioni per accedere al risarcimento. L'intima coerenza dell'ordinamento — ciò che lo rende razionale — è in tensione ove lo stesso errore non è considerato a tal punto ingiusto da portare alla revoca, ma le sue conseguenze ingiuste meritevoli di essere rimediate in via risarcitoria”.

Invero, la debolezza insita nell'azione risarcitoria costituisce un vero e proprio *vulnus* nella tutela dei diritti del soggetto leso da un omesso rinvio pregiudiziale e “per molti soggetti i cui diritti dell'Unione non sono stati garantiti, un rimedio del tipo Francovich resta un'illusione piuttosto che una realtà” (82).

D'altronde si tratta di una questione risalente, tanto da essere affrontata nel Progetto Spinelli che, all'art. 43, proponeva l'introduzione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso le decisioni dei giudici apicali che rifiutino di sottoporre una domanda pregiudiziale o che non diano corretta esecuzione alla pronuncia resa a seguito di rinvio (83).

In ogni caso, il problema non coinvolge soltanto l'ordinamento italiano; a titolo meramente esemplificativo, la Corte di cassazione belga, con un orientamento oramai consolidato ritiene che le decisioni di rinvio, di per sé,

(82) Conclusioni Hogan alla causa *Randstad Italia*, cit., punto 82.

(83) Progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea, 14 febbraio 1984, in GUCE del 19 marzo 1984; precisamente l'art. 43 prevedeva un ricorso “in cassazione dinanzi alla Corte [di giustizia] contro le decisioni giudiziarie nazionali rese in ultima istanza che rifiutino di rivolgere a essa una domanda pregiudiziale o non rispettino una sentenza pregiudiziale pronunciata dalla Corte”. Tale soluzione non è mai stata accolta: in dottrina v. F. FERRARO, *Le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale*, in F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), *op. cit.*, 139.

non danneggiano le parti e che, pertanto, non possono essere impugnate⁽⁸⁴⁾. Il Consiglio di Stato francese, dal canto suo, ha affermato che dalla giurisprudenza dell'Unione e, in particolare, dalla sentenza *Kobler*⁽⁸⁵⁾, il mancato rispetto dell'obbligo di rinvio “*ne crée pas de droit au renvoi préjudiciel dans le chef des particuliers*”⁽⁸⁶⁾. La Corte suprema svedese, soltanto lo scorso dicembre, ha ritenuto che la violazione dell'art. 267, comma 3, TFUE, da parte dei giudici di ultima istanza, fosse qualificabile come grave errore procedurale ed ha riconosciuto finalmente che l'obbligo di rinvio debba essere rispettato anche in assenza di richiesta delle parti, a condizione, però, che l'esito della questione dipenda dall'interpretazione di una norma dell'Unione⁽⁸⁷⁾.

L'ordinamento spagnolo, invece, ha individuato una soluzione, per così dire, alternativa che rappresenta un valido modello su cui ragionare. In particolare, si fa riferimento al c.d. *recurso de amparo* che consente alla parte di investire direttamente il *Tribunal Constitucional* per il mancato rispetto dell'art. 267, comma 3, TFUE, e per la conseguente violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e alla precostituzione del giudice (art. 24 della Costituzione spagnola)⁽⁸⁸⁾.

È, in effetti, fuor di dubbio che negare il rinvio, allorquando sia previsto come obbligatorio, equivale a precludere il diritto delle parti a che la causa sia effettivamente decisa dalla giurisdizione competente. Ed è assurdo che, sebbene sia ampiamente riconosciuto che il diritto dell'Unione prevale

⁽⁸⁴⁾ Sentenza della Corte di cassazione belga/Hof van Cassatie del 30 marzo 2010 (P.09.1592.N).

⁽⁸⁵⁾ Sopra citata.

⁽⁸⁶⁾ Decisione del 1° aprile 2022, n. 443882. Si ricordi che il *Conseil d'État* è stato “protagonista” del primo caso di condanna di uno Stato per violazione dell'obbligo di cui all'art. 267, comma 3, TFUE: *Commissione/Francia* (Anticipo d'imposta), cit.; ciò non ha impedito al *Conseil d'État* di continuare per la sua strada, affermando ancora una volta che la violazione dell'art. 267 comma 3 non determini un diritto in capo ai singoli.

⁽⁸⁷⁾ Decisione del 20 dicembre 2022, causa Ö5978-21. In passato, v. la procedura di infrazione attivata dalla Commissione nei confronti della Svezia per violazione dell'allora art. 234(3) TCE: The European Commission, Reasoned Opinion addressed to Sweden, 12 October 2003, 2003/2161 C(2004)3899. La problematica era già stata evidenziata dall'avv. gen. Tizzano nelle conclusioni, del 21 febbraio 2002, alla causa *Lyckeskog*, C-99/00, spec. punto 62.

⁽⁸⁸⁾ “1. Tutte le persone hanno il diritto di ottenere tutela effettiva dai giudici e dai tribunali nell'esercizio dei loro diritti e interessi legittimi senza che, in nessun caso, possa verificarsi la mancanza di difesa. 2. Similmente tutti hanno diritto al giudice naturale predeterminato dalla legge [...]”. Per considerazioni di più ampio respiro in argomento, v. R. ALONSO GARCIA, J. M. BAÑO LEÓN, *El recurso de amparo frente a la negativa a plantear la cuestión prejudicial ante el tribunal de justicia de la comunidad europea*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, vol. 10, n. 29, 1990, 193 ss., spec. 211 ss.

“*finanche sulle norme della Costituzione, purché non si tratti di principi fondamentali e norme che tutelano diritti inalienabili della persona (controllimiti)[...] il rifiuto di giovare della co-giurisdizione della Corte di giustizia per la massima tutela possibile dei diritti*” ha “*ben altra rilevanza per il sistema, nazionale e dell’Unione, complessivamente considerato*” (89).

In una direzione più rispettosa del diritto delle parti di avvalersi del meccanismo di cui all’art. 267, par. 3, TFUE, sembra muoversi la Corte EDU. Infatti, essa è stata chiamata, di recente, a pronunciarsi sulla violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU, da parte della Corte di cassazione greca per aver respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, senza fornire alcuna giustificazione per il suo rifiuto e senza menzionare la domanda del ricorrente (90). La Corte EDU ha ritenuto violata la disposizione sull’equo processo, osservando che non poteva evincersi dal contenuto e dalla motivazione della sentenza della Corte di cassazione greca se la questione fosse stata considerata irrilevante, oppure non sollevasse alcun dubbio ragionevole, o fosse stata semplicemente ignorata (91). Essa ha poi aggiunto che, sebbene non fosse suo compito indicare allo Stato come porre fine ad una violazione della Convenzione e come rimediare alle conseguenze, l’adozione di misure da parte dello Stato per garantire la riapertura del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, ove richiesto, costituirebbe un adeguato rimedio alla violazione dei diritti del ricorrente (92).

Sebbene l’opzione prefigurata nella sentenza non abbia carattere vincolante, è auspicabile che faccia da apripista e spinga gli ordinamenti nazionali a consentire alle parti di richiedere la riapertura di procedimenti conclusi davanti alle giurisdizioni avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, qualora non abbiano preso in

(89) G. TESAURO, *L’interpretazione*, cit., 254. D’altronde, come l’A. giustamente nota: “Qualora, dunque, il giudice nazionale (soprattutto se di ultima istanza) ritenga che esista un contrasto tra la disciplina processuale interna (o la prassi interpretativa che su di essa si sia affermata) e il diritto dell’Unione, dovrà sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, al fine di evitare che si consolidi un’interpretazione di tale disciplina in violazione del diritto dell’Unione e, specificatamente, dei limiti esterni dell’art. 267, co. 3, TFUE. Soltanto in tal modo è assicurata una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”, ivi 252.

(90) 14 marzo 2023.

(91) Si ricorda che nella causa *Vergauwen e altri c. Belgio* (dec.), n. 4832/04, parr. 89-90 del 10 aprile 2012 la Corte ha stabilito che l’art. 6 par. 1 impone ai giudici interni l’obbligo di motivare, alla luce della legge applicabile, le decisioni con cui rifiutano di sottoporre una questione pregiudiziale; e che quando un’asserita violazione dell’art. 6, par.1 è portata dinanzi alla Corte, il suo compito consiste nell’assicurare che la decisione di rigetto del rinvio sia debitamente corredata da motivazione.

(92) Sentenza punto 33.

considerazione la loro richiesta di rinvio pregiudiziale. Ed altresì che induca la Corte di giustizia a legare la violazione dell'obbligo di rinvio a quella dell'art. 6, par. 1 CEDU, traducendo l'invito rivolto dalla Corte EDU in vincolo in capo agli Stati.

Un passo in questa direzione potrebbe essere pure compiuto se si desse un seguito all'opinione concordante del giudice Serghides, che ha distinto l'esecuzione dall'attuazione delle sentenze ed ha precisato che *“The effective implementation of a judgment, which is a requirement of the principle of effectiveness as a norm of international law, should always be in the Court’s mind when drafting its judgment and providing for general or individual measures to be taken by the relevant respondent State which is found to have violated a Convention provision”*.

5. L'introduzione dell'art. 363-bis c.p.c. e le (eventuali) conseguenze per le parti

Su un diverso piano, ulteriori problemi potrebbero nascere dall'entrata in vigore del nuovo art. 363-bis c.p.c. che ha il chiaro scopo di accentuare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Difatti, essa può ora essere chiamata a pronunciarsi su rinvio pregiudiziale su una questione di diritto “necessaria alla definizione anche parziale del giudizio, su cui la Corte non si sia pronunciata, per la quale sussistano gravi difficoltà interpretative e che sia suscettiva di riproporsi in numerosi giudizi”⁽⁹³⁾. Più precisamente, il giudice di merito “sentite le parti costituite”, nei modi che riterrà opportuni, ha la

⁽⁹³⁾ L'art. 363-bis è stato introdotto con l'art. 3, comma 27, lett. c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. La specifica previsione di delega era contenuta nell'art. 1, comma 9. Per un primo commento, v. A. BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione*, in *Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa*, 21 dicembre 2022: l'A. sottolinea come questo rinvio sia stato costruito sul modello del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (par. 1). V. anche A. MONDINI, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo*, *ivi*, 27 dicembre 2022; G. TRISORIO LIUZZI, *La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale*, *ivi*, 10 dicembre 2021; A. SCARPA, *Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: una nuova « occasione » di nomofilachia?* in *giustiziainsieme.it*, 3 marzo 2023; M. FABIANI, *Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione: una soluzione che non alimenta davvero il dibattito scientifico*, in *Riv. dir. proc.*, n. 1, 2022, 197 ss.; C. V. GIABARDO, *In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile*, in *giustiziainsieme.it*, 22 giugno 2021; E. SCODITTI, *Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione*, in *questionegiustizia.it*, n. 3, 2021, 105 ss.

possibilità di rimettere l'interpretazione di una disposizione alla Suprema corte; senza, però, che tali parti possano pretendere che esso sollevi la questione od opporsi alla sua decisione di porre quesito pregiudiziale.

A bene vedere, per quanto qui rileva, conseguenze pregiudizievoli per le parti si potrebbero riscontrare qualora il quesito dovesse concernere un'interpretazione che palesemente coinvolge il diritto dell'Unione europea, eventualmente funzionale alla successiva disapplicazione della disposizione interna; oppure qualora il giudice *a quo* ponga un problema di interpretazione alla Corte di cassazione senza avvedersi che la sua soluzione implichi questioni di diritto dell'Unione europea.

Nel primo caso, un rinvio pregiudiziale alla Suprema corte, finalizzato a che sia essa a procedere alla rimessione alla Corte di giustizia (rinvio su rinvio o rinvio al quadrato), risulterebbe quantomeno improprio. La Corte di cassazione non soltanto sarebbe chiamata a fare da semplice "passacarte", essendo il giudice *a quo* tenuto ad applicare la disposizione come interpretata alla fattispecie concreta, quanto si rischierebbe di snaturare il meccanismo, di cui all'art. 267 TFUE, che, come detto, si basa su un rapporto diretto tra i giudici dei due livelli.

Più verosimilmente, il Primo presidente — al quale spetta pronunciarsi, entro 90 giorni, sull'ammissibilità della domanda — rimetterà al giudice di merito la questione, invitandolo a rinviare direttamente alla Corte di giustizia; ancorché segnalare al giudice *a quo* il binario di un nuovo rinvio e di una nuova sospensione risulti palesemente diseconomico.

Pertanto, non è condivisibile l'opinione secondo cui, poiché la questione da sottoporre alla Suprema corte deve porre gravi difficoltà di interpretazione, risultanti da forti ambiguità del testo di legge, "ovvero dal contrasto, non facilmente componibile, tra la disposizione da applicarsi ed altra disposizione sulla medesima materia di fonte interna, unionale o internazionale", il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sarebbe "logicamente a sua volta pregiudiziale al rinvio alla Corte di giustizia" (94).

Invero, ritenere che l'intervento della Cassazione sia "logicamente" pregiudiziale a quello del giudice di Lussemburgo riporta indietro, in maniera arbitraria e repentina, le lancette di qualche decennio. Non va dimenticato, infatti, che, in caso di contrasto tra norma interna e norma dell'Unione europea, se questa è dotata di efficacia diretta, il giudice nazionale (anche di merito) è tenuto a darne applicazione immediata; ovvero

(94) A. MONDINI, *Il rinvio pregiudiziale*, cit., par. 2.3.

a *disapplicare* quella statale con essa contrastante ⁽⁹⁵⁾. Qualora, invece, la norma dell'Unione dovesse essere priva di effetto diretto — si fa riferimento soprattutto alle direttive non trasposte entro il termine o non trasposte correttamente — il giudice interno è tenuto, in primo luogo, a interpretare “*il diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima*” ⁽⁹⁶⁾ e, se il testo si presentasse eccessivamente oscuro, a rimettere, tramite rinvio pregiudiziale, la questione alla Corte di giustizia. E chiaramente, può (e deve) farlo direttamente, senza il “filtro” o il passaggio alla Corte di cassazione.

Una lettura diversa dell'art. 363-*bis* c.p.c. risulterebbe in contrasto non soltanto con l'art. 267, co. 2, TFUE, ma altresì con una consolidata giurisprudenza della Corte UE che, più volte, ha invitato gli Stati membri a rimuovere ogni ostacolo legislativo che renda difficile o impedisca al giudice *a quo* di sollevare un rinvio pregiudiziale ⁽⁹⁷⁾.

Tra l'altro, considerare il rinvio alla Corte di cassazione uno *step* necessario per sottoporre un quesito al giudice del Kirchberg avrebbe ricadute negative per le parti, costrette a tempi lunghissimi prima che sia data una soluzione alla controversia che le vede protagoniste, mentre potrebbero trovare vantaggio da un unico ed immediato rinvio.

Il rinvio al quadrato troverebbe invece più fertile applicazione nella seconda ipotesi quando, cioè, l'attività ermeneutica del giudice di legittimità dovesse risultare pregiudicata dalla necessità di conoscere prima la corretta portata di una norma dell'Unione, sfuggita all'analisi del giudice di merito. Nell'ipotesi che la Suprema corte non potesse procedere ad interpretare conformemente il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della norma rilevante dell'Unione ⁽⁹⁸⁾, oppure se la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi non fosse già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o la sua corretta interpretazione s'imponesse con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (*acte clair*), essa dovrà sollevare quesito pregiudiziale dinanzi al giudice dell'Unione per ottenere i chiarimenti necessari. L'interpretazione è vincolante nel procedimento nel-

⁽⁹⁵⁾ Evidentemente nell'ipotesi in cui la norma dell'Unione da applicarsi sia contenuta in una direttiva, e non in un regolamento, il giudice dovrà anzitutto cercare di interpretare la norma nazionale in maniera conforme a quest'ultima.

⁽⁹⁶⁾ CGUE 10 aprile 1984, 14/83, *von Colson*; 5 ottobre 2004, da C-397/01 a C-403/01, *Pfeiffer*.

⁽⁹⁷⁾ CGUE 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, *Melki e Abdeli*, punti 40-45; 5 ottobre 2010, C-173/09, *Elchinov*, punto 25 e seguenti; 15 gennaio 2013, C-416/10, *Križan e a.*, punti 65-73.

⁽⁹⁸⁾ G. TESAURO, *Manuale*, cit., 263.

l'ambito del quale è stata rimessa la questione ⁽⁹⁹⁾ e, se questo si estingue, nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

Anche in questo caso, si registrerebbero pesanti conseguenze sul piano della economia processuale, in considerazione del protrarsi dei tempi.

In sostanza, sebbene l'art. 363-*bis* vada ancora decodificato alla luce della sua ripetuta applicazione, è pur vero che esso non è sicuramente diretto a creare un "circuito chiuso" a livello nazionale ed a ridurre il confronto e il dialogo tra giudice nazionale e giudice dell'Unione, prospettando una modifica dell'interpretazione della questione astratta offerta dalla Suprema corte soltanto "se la norma da applicarsi è abrogata, modificata o sostituita per effetto di *jus superveniens*, se è interpretata, con legge di interpretazione autentica, in modo diverso rispetto a quello individuato dalla Corte, se è dichiarata illegittima da parte della Corte costituzionale o in contrasto con norma unionale da parte della Corte di Giustizia" ⁽¹⁰⁰⁾.

È auspicabile, perciò, che i giudici di merito non si lascino tentare da un percorso "tutto nazionale" che potrebbe apparire più facile e che, al contrario, risulterebbe — per i motivi illustrati — più irto di ostacoli, più lungo e, di certo, non conforme al dettato dell'art. 267 TFUE.

6. Conclusioni: il trasferimento di talune questioni pregiudiziali al Tribunale

Alcune riflessioni nascono, infine, dalla proposta di regolamento recante modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia ⁽¹⁰¹⁾, che, oramai è noto, ha l'obiettivo, per quanto qui interessa, di cambiare la ripartizione delle competenze, tra Corte di giustizia e Tribunale in materia di

⁽⁹⁹⁾ Ciò vale a dire che, ove la questione sia stata sollevata da un giudice di primo grado, il vincolo riguarda anche il giudice di appello e la stessa Corte di cassazione.

⁽¹⁰⁰⁾ A. MONDINI, *Il rinvio pregiudiziale*, cit., par. 6.

⁽¹⁰¹⁾ Domanda presentata dalla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 281, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, 16 dicembre 2022, disponibile in curia.europa.eu. Tra i primi commenti, A. TIZZANO, *Il trasferimento di alcune questioni pregiudiziali al Tribunale UE*, in *BlogDUE*, 11 gennaio 2023; C. AMALFITANO, *Il futuro del rinvio pregiudiziale nell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea*, in *Dir. Un. eur.*, n. 3, 2022, 14 ss.; S. IGLESIAS SÁNCHEZ, *Preliminary Rulings before the General Court Crossing the last frontier of the reform of the EU judicial system?*, in *eulawlive.com*, Weekend Edition, n. 125, 17 December 2022.

pronunce pregiudiziali, a norma dell'art. 267 del TFUE, come previsto dal Trattato di Nizza del 2001 ⁽¹⁰²⁾.

Va segnalato che su di essa si sono già accesi i riflettori e alle critiche si contrappongono reazioni più entusiastiche. In realtà, rimanendo nel campo di indagine che ci riguarda, va osservato che ove la proposta fosse approvata, taluni problemi potrebbero sorgere proprio con riguardo alle parti interessate dal rinvio, ancorché sia espressamente stabilito che, al fine di offrire agli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto, le stesse garanzie concesse dalla Corte di giustizia, il Tribunale si doterà di disposizioni procedurali equivalenti ⁽¹⁰³⁾.

In realtà, si ravvisano diverse zone d'ombra.

La prima riguarda il fatto che, nelle materie devolute al Tribunale (il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, i diritti di accisa, il codice doganale e la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri, nonché il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra), la Corte dovrà stabilire — secondo modalità che saranno precisate a seguito della modifica

⁽¹⁰²⁾ Art. 225 TFUE, versione consolidata di Nizza: “1. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto. 2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 225 A. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse. 3. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 234, in materie specifiche determinate dallo statuto. Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto comunitario, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse”.

⁽¹⁰³⁾ Considerando 9 della domanda presentata dalla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 281, cit. Inoltre, il nuovo art. 50-ter, par. 3, dello Statuto sancisce che “Le domande di pronuncia pregiudiziale trasmesse al Tribunale sono attribuite, secondo le modalità previste nel suo regolamento di procedura, a sezioni designate a tale scopo. In tali cause, è designato un avvocato generale, secondo le modalità previste nel regolamento di procedura”.

del suo RP — se una domanda di pronuncia pregiudiziale rientri “esclusivamente” in una o più di queste materie e, di conseguenza, spetti al Tribunale trattarla; oppure, se la domanda interessi più materie ed allora dovrà esaminarla essa stessa. Tale decisione prescinde, in ogni caso, da qualsiasi volontà delle parti che non avranno la possibilità di incidere né sulla devoluzione né sulla mancata devoluzione delle cause al Tribunale.

Inoltre, nel momento in cui la riforma entrerà in vigore, finalmente troverà applicazione il par. 3 dell’art. 256 TFUE, ai sensi del quale una questione devoluta potrà essere rinviata alla Corte, se il Tribunale ritenesse che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione (co. 2.); ed eccezionalmente, “ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse”, una decisione del Tribunale su questioni pregiudiziali potrebbe essere oggetto di riesame (co. 3) ⁽¹⁰⁴⁾.

È evidente che, contrariamente alle ragioni di certezza del diritto e di celerità che hanno ispirato la riforma, le due procedure introducono sia fasi che necessitano di tempi ulteriori ⁽¹⁰⁵⁾ sia elementi di instabilità e di incertezza con ripercussioni sul godimento dei diritti da parte degli interessati.

Invero, tanto il rinvio quanto il riesame rappresentano procedimenti di controllo oggettivi che esulano da qualsiasi iniziativa delle parti e/o degli interessati ⁽¹⁰⁶⁾. Così, con specifico riguardo al ruolo delle parti, nel caso di rinvio alla Corte, esse saranno chiamate a partecipare nella misura e con i limiti già evidenziati, a cui si aggiunge un prolungamento fisiologico della procedura; nell’ipotesi di riesame, invece, esse saranno avvisate della relativa decisione e potranno depositare, davanti al giudice di Lussemburgo, memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame entro un mese

⁽¹⁰⁴⁾ Tale rischio è stato rinvenuto, ad esempio, nell’ipotesi in cui una sentenza che affermi un principio errato rappresenti un precedente rispetto a cause future (CGUE, 17 dicembre 2009, C-197/09 *RX-II, M/EMEA*, punto 62; 28 febbraio 2013, C-334/12 *RX-II, Arangio Jaramillo/BEI*, punto 50); oppure si sia discostata da una giurisprudenza consolidata in materia (*M/EMEA*, cit., punto 63; *Arangio Jaramillo/BEI*, cit., punto 52; CGUE, 19 settembre 2013, C-579/12 *RX-II, Commissione/Strack*, punto 40 e seguenti); ovvero abbia violato principi o norme fondamentali dell’Unione (*Arangio Jaramillo/BEI*, cit., punto 53; *Commissione/Strack*, cit., punto 40 e seguenti). In dottrina, v. A. TIZZANO, P. IANNUCELLI, *Premières applications de la procédure de ‘réexamen’ devant la Cour de justice de l’Union européenne*, in *Dir. Un. eur.*, n. 3, 2010, 681 ss.

⁽¹⁰⁵⁾ Ai sensi dell’art. 62 dello Statuto “La proposta di riesame deve essere presentata dal primo avvocato generale entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale”; mentre ai sensi dell’art. 62-*bis* la Corte è chiamata a decidere “sulle questioni oggetto di riesame secondo una procedura di urgenza in base al fascicolo trasmessole dal Tribunale”.

⁽¹⁰⁶⁾ Quanto al riesame v. sentenza *M/EMEA*, cit., punto 26.

dalla notifica, ed eventualmente partecipare alla fase orale, laddove fosse deciso di riaprirla.

Inoltre, nell'ipotesi di riesame — sottoposto a requisiti maggiormente rigorosi rispetto al rinvio ⁽¹⁰⁷⁾ e per sua natura istituto ibrido, in quanto coniuga i caratteri del ricorso al giudice supremo nell'interesse della legge e quelli dell'impugnazione — le risposte soggette a revisione avranno effetto soltanto dopo il suo espletamento, allorquando cioè la Corte avrà deciso; e, se riterrà che “l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione” siano state compromesse, le sue decisioni sostituiranno quelle del Tribunale, affermando il corretto principio di diritto, destinato sì a trovare applicazione nella fattispecie concreta, ma altresì a produrre effetti *erga omnes* ⁽¹⁰⁸⁾.

Non è difficile, dunque, immaginare che tali complicazioni possano alterare le caratteristiche tradizionali del rinvio, avendo ripercussioni negative sulla qualità dell'attività giurisprudenziale e, per di più, scoraggiare il giudice nazionale a sottoporre quesiti pregiudiziali, anche perché le parti in giudizio potrebbero “condizionarlo”, manifestando preoccupazioni rispetto alla durata della procedura.

Un'altra zona d'ombra si ravvisa nella possibilità che, per ragioni di economia processuale e, dunque, per evitare ipotesi di riesame o di rinvio alla Corte, i quesiti pregiudiziali siano formulati in modo da ricadere, da subito, nella sua sfera di competenza. Non va cioè escluso che il giudice nazionale “modell” le domande, ad esempio, inserendo problemi che tocchino più materie ovvero ponendo questioni di principio di rilevanza costituzionale. Il rischio è, però, che il giudice dell'Unione possa ritenere la sua pronuncia non necessaria per risolvere la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale o comunque senza un collegamento sufficiente con l'oggetto della causa ⁽¹⁰⁹⁾. In questo caso l'interesse della parte o delle parti a che la questione fosse

⁽¹⁰⁷⁾ A. TIZZANO, *La Cour de justice après Nice: le transfert de compétences au Tribunal de première instance*, in *Dir. Un. eur.*, n. 4, 2002, 597 ss.

⁽¹⁰⁸⁾ B. CORTESE, *Commento artt. 62, 62-bis e 62-ter, dello Statuto della Corte di giustizia e R. KLAGES, Commento artt. 193 e 194 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia, entrambi in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), op. cit., rispettivamente 323 ss. e 916 ss.*

⁽¹⁰⁹⁾ CGUE, 27 giugno 2018, C-230/17, *Altiner e Ravn*, punto 22: “[...] Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con l'effettività o con l'oggetto della causa di cui al procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte”; in tal senso v. anche 24 aprile 2012, C-571/10, *Kamberaj*, punto 42; 29 gennaio 2013, C-396/16, *Radu*, punto 22; 12 dicembre 2013, C-361/12, *Carratù/Poste Italiane*, punto 23; 20 dicembre 2017, C-516/16, *Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse*, punto 80; 7 marzo 2018, C-494/16, *Santorio*, punto 21; 3 giugno 2021, C-942/19, *Servicio Aragonés de Salud*, punto 29. Sullo stesso punto,

risolta alla luce della sentenza della Corte di giustizia sarebbe completamente frustrato.

Infine, merita di essere segnalato che, alla luce di una graduale trasformazione del meccanismo del rinvio pregiudiziale, da sistema di collaborazione ed assistenza al giudice nazionale, a strumento nomofilattico con effetti *erga omnes* — mutamento che la riforma è destinata a potenziare, almeno con riguardo alle competenze che restano riservate alla Corte ed alle ipotesi in cui sarà chiamata a pronunciarsi su questioni che riguardano l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione — l'istituto della partecipazione dei terzi dovrebbe essere opportunamente ripensato, ampliando il novero dei soggetti che possono presentare osservazioni in fase scritta e presenziare all'udienza di discussione⁽¹¹⁰⁾. Non è infatti ammissibile che una pronuncia resa su rinvio pregiudiziale, destinata ad avere una valenza generale e ad incidere pesantemente sugli ordinamenti di 27 Stati membri, possa essere presa con una partecipazione di terzi interessati limitata, quale quella oggi contemplata dagli art. 23 dello Statuto e 97 RP. In una prospettiva futura, si potrebbe perfino immaginare che lo Statuto ed il RP accolgano una nozione “comunitaria” di parte ammessa a stare in giudizio ed introducano l'istituto dell'intervento nel processo pregiudiziale dinanzi alla Corte, mutuandolo, con i dovuti distinguo, da quello disciplinato per i ricorsi diretti. In questo modo sarebbe garantita una maggiore effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto dei terzi; tutela dinanzi alla quale anche l'autonomia procedurale degli Stati è recessiva⁽¹¹¹⁾.

in relazione a questioni di validità, v. 10 dicembre 2002, *British American Tobacco*, C-491/01, punti 34 e 35; sentenza *Pillbox 38*, cit., punti 24-26.

⁽¹¹⁰⁾ Così, M. CONDINANZI, Relazione al convegno “I terzi nei processi nazionali e sovranazionali: poteri e tutele”, organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano, 2 dicembre 2022 (atti in corso di pubblicazione).

⁽¹¹¹⁾ CGUE, 16 dicembre 1976, C-45/78, *Comet*, punti 13-16; 9 novembre 1983, C-199/82, *San Giorgio*, punti 14 e 15; 29 marzo 2007, C-347/04, *Rewe Zentralfinanz*, punto 5; 13 marzo 2007, *Unibet*, C-432/05, punto 43: “Le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)”. V. anche 20 settembre 2001, C-453/99, *Courage e Creban*, punto 29; 19 giugno 2003, C-467/02, *Eribrand*, punto 62; 11 settembre 2003, C-13/01, *Safalero*, punto 49.